

REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione V^a Penale

Composta dagli ill.mi sigg:

Dott. Vittorio Palmisano Presidente
1. Dott. Nicola Marvulli Consigliere
2. “ Alfonso Malinconico
3. “ Dott. Bruno Foscarini
4. “ Aniello Nappi
ha pronunciato la seguente

Sentenza

sul ricorso proposto da 1). Bompressi Ovidio nato a Massa il 16.1.1947 – 2) Pietrostefani Giorgio nato all’Aquila il 10.11.42 – 3) Sofri Adriano nato a Trieste l’1.8.1942

avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Milano in data 11.11.1995

Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Bruno Foscarini

Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Luigi Ciampoli
che ha concluso per il rigetto dei ricorsi

Udito, per la parte civile, l’Avvocatura generale, avv. Odoardo Ascari, avv. Luigi Li Gotti, avv. Alfredo Angelucci

Uditi i difensori avv. Ezio Menzione, avv. Ivo Reina, avv. Gaetano Pecorella, avv. Marcello Gentili, avv. Marcello Gallo

1. La mattina di mercoledì 17 maggio 1972, verso le ore 9,15, davanti alla sua abitazione sita in Milano via Cherubini 6 (strada lunga una settantina di metri con due semi carreggiate ciascuna larga 15/16 metri separate da spartitraffico largo m. 5, 15 e lungo m. 43) il dr. Luigi Calabresi, commissario capo di P.S. addetto all’Ufficio politico della Questura di Milano, uscito dall’andito del palazzo, attraversava il marciapiede e si avviava verso lo spartitraffico posto al centro della strada contro il quale aveva parcheggiato la propria FIAT 500 quando, a metà circa del percorso, veniva raggiunto da un individuo a piedi, armato di rivoltella, che, al momento dell’apertura della portiera, mentre egli era leggermente chinato verso il basso, gli esplodeva contro due colpi, uno alla nuca uno alla schiena, (che provocavano la morte pochi minuti dopo l’immediato trasporto all’ospedale) e subito dopo riattraversava la strada e saliva a bordo di una autovettura FIAT 125 di colore blu, guidata da altro complice, che si allontanava velocemente in direzione Mario Pagano. Dei testi oculari del fatto ai quali hanno fatto particolare riferimento tutte le sentenze ed i motivi di impugnazione, in sintesi, Luciano Giappi: riferì nei termini di cui sopra; Pietro Pappini: a bordo di una Alfa 2000, appena superato il semaforo di Corso Vercelli, ed iniziata a percorrere la Via Cherubini vide il dr. Calabresi mentre usciva e, improvvisamente, si trovò dinanzi una FIAT 125 blu dalla quale usciva un individuo armato di pistola, e poi riattraversava la strada e saliva sulla FIAT 125, alla cui guida, a giudicare dalla capigliatura, gli parve vi fosse una donna; Margherita Decio: a bordo della sua Bianchina 500 seguiva immediatamente quella del Pappini ... sentì due

colpi di arma da fuoco vide un individuo con una pistola in mano attraversare da sinistra a destra la semi carreggiata, passare tra l'Alfa 2000 e la FIAT 125 blu e salire su quest'ultima che partiva di scatto verso via Mario Pagano ... rilevò il numero di targa della FIAT 125 e corse in un vicino negozio (quello di frutta e verdura della) per chiamare la polizia; Fiorella Pontiggia: al primo piano del palazzo di via Cherubini 3 posto di fronte a quello dal quale era uscito il dr. Calabresi, sentì i due spari, si affacciò al balcone e vide un individuo correre dallo spartitraffico verso l'opposto marciapiede e salire su una FIAT 125 blu che prima procedeva lentamente (e alla sua altezza si era quasi fermata) e poi si era allontanata velocemente verso via Mario Pagano; Graziana Dalle Sasse: gerente di un negozio di frutta e verdura al n° 8 di via Cherubini, sentì due colpi quindi il colpo di una portiera sbattuta e lo stridio di una vettura che partiva a gran velocità; Alberto Biraghi, dipendente della Olivetti, con sede al n° 8 di via Cherubini: notò prima degli spari, una FIAT 125 blu in sosta dinanzi all'edificio.

Questi ed altri testimoni descrissero l'attentatore come individuo sui trent'anni alto circa 180/185, capelli castani corti pettinati all'indietro, corporatura snella, viso allungato; Inge Meyer riferì invece il colore dei capelli come castano chiari tendenti al biondo.

La FIAT 125, recuperata abbandonata con il motore ancora acceso a poche centinaia di metri, di fronte ad una agenzia bancaria (il 30 maggio Dal Piva Adelia riferirà di avere notato la FIAT 125 giungere con due persone a bordo da lei viste di spalle, una delle quali le era sembrata una donna; queste erano passate su una Alfa Romeo Giulia in sosta lì vicino allontanandosi all'arrivo delle auto della Polizia) era stata rubata a Gabardini De Ferrari Anna Maria nella notte tra il 15 e il 16 maggio mentre era parcheggiata, chiusa a chiave, su uno sterrato di viale di Porta Vercellina, e risultò coinvolta nell'incidente stradale riferito quella stessa mattina da Giuseppe Musicco secondo il quale verso le 9/9,15, mentre con la propria Simca 1000 stava percorrendo la via Giotto in direzione via Cherubini (semicarreggiata opposta a quella di cui si è parlato), giunto in prossimità dell'incrocio fra le due strade, era stato urtato con violenza ("speronato") al parafrangente e paraurti anteriore sinistro da una FIAT 125 di colore blu, il cui conducente aveva proseguito la corsa dandosi alla fuga verso la via Cimarosa; subito egli si era fermato a lato della via Cherubini ed aveva notato un adunarsi improvviso di persone dall'altro lato della via ed aveva appreso del ferimento; per un processo associativo di idee aveva dedotto che l'auto che lo aveva investito era da collegarsi al ferimento e provenisse "in fuga", all'altra semi carreggiata di via Cherubini.

Sulla descrizione dei caratteri fisiognomici della persona che aveva sparato, resa dai testi, vennero compilati un identikit e un photofit pubblicati sulla stampa il 20.5.72. L'arma usata risultò essere un revolver Smith & Wesson cal. 38 canna lunga.

Le indagini svolte all'epoca del fatto in direzione dei gruppi eversivi di destra e di sinistra (essendo evidente la natura politica dell'attentato) non portarono ad alcun risultato positivo.

2. Dopo circa otto anni, nel 1980, vi furono le dichiarazioni di alcuni militanti della sinistra eversiva (Brigate Rosse e Prima linea) divenuti "collaboratori" (Roberto Sandalo, Michele Viscardi, Sergio Martinelli, Massimiliano Barbieri, Marco Donat Cattin e altri) i quali, su informazioni raccolte da ex militanti di "Lotta Continua" passati nelle file del terrorismo, riferirono che l'omicidio Calabresi (cui si faceva carico della morte dell'anarchico Pinelli, caduto da una finestra della Questura nel tempo in cui era stato lì trattenuto per le indagini relative all'eccidio di Piazza Fontana) era stato deciso ed eseguito da appartenenti a "Lotta Continua", organizzazione che disponeva di un apparato illegale struttura armata, filiazione del servizio d'ordine, con il compito di assicurare finanziamenti attraverso rapine e di essere il "braccio armato" del movimento nella prospettiva rivoluzionaria in esso vagheggiata – protetto da quello legale; e precisarono che, all'interno di Lotta Continua vi era stata una spaccatura fra alcuni dirigenti quali Sofri e Viale contrari alla rivendicazione dell'assassinio e altri, quali Pietrostefani Scaramucci e Cassina, invece favorevoli.

Tali rivelazioni, peraltro, non approdarono ad alcun risultato positivo.

3. La svolta determinante per l'instaurazione del presente giudizio fu nel luglio 1988 quando Leonardo Marino si presentò spontaneamente alla Stazione Carabinieri di Ameglia, poi al Comando

C.C. di Sarzana e quindi di Milano, e successivamente al P.M. e infine al Giudice Istruttore di detta città per rendere, a partire dal 20 Luglio, dettagliate dichiarazioni sulle attività delittuose commesse quale aderente alla struttura illegale di Lotta Continua sino ad oltre l'omicidio Calabresi.

Era entrato a far parte di Lotta Continua a Torino nell'autunno 1968 mentre lavorava alla FIAT come operaio; licenziato nel 1969, si era dedicato a tempo pieno all'attività politica; guadagnata la fiducia dei dirigenti del movimento, agli inizi del 1970 gli era stato proposto di interessarsi di attività clandestine, quali ad es. l'accompagnamento di latitanti da una località all'altra, ed aveva partecipato a rapine finalizzate all'autofinanziamento del movimento;

fino al 1969 non esistevano in Lotta Continua strutture illegali ma era stato organizzato soltanto un servizio d'ordine per regolare le manifestazioni di piazza; il movimento era retto da due organismi, 1) il Comitato Nazionale, costituito dai rappresentanti di tutti i gruppi ed operante alla luce del sole e, 2) l'esecutivo politico, ristretto ad una decina di persone tra cui Adriano Sofri e Giorgio Pietrostefani, che adottava le deliberazioni politiche e che aveva deciso l'esecuzione di attività illegali da parte di alcuni componenti dei servizi d'ordine, da affiancare a quelle legali.

A comunicare la decisione di creare anche a Torino una struttura parallela del servizio d'ordine con compiti paramilitari era stato lo stesso Adriano Sofri, rimasto fisso a Torino negli anni 69/70 nonché per parte del 71 quando si era spostato a Reggio Calabria dove vi era la rivolta.

A Torino erano arrivati Pietrostefani e un tale "Enrico" (Ovidio Bompreschi) proprio con il fine di predisporre l'addestramento di persone che, all'interno dei servizi d'ordine, apparissero le più idonee all'esecuzione di attività illecite.

I due erano frequentemente ospiti in Torino della famiglia di Paolo Buffo e della moglie di questi Laura Vigliardi Paravia, con la quale dal marzo del 71 erano andati a convivere nello stesso appartamento anche Marino e la sua convivente Antonia Bistolfi, per una spontanea solidarietà sorta tra le due donne in particolare e per le difficoltà economiche della coppia Marino Bistolfi.

Erano state compiute le rapine all'armeria Marco Leone di Torino (con la refurtiva di questa era stato rifornito un deposito sito nella zona di piazza Vittorio) il 18.12.70, quella del 25.3.71 in danno dell'agenzia di Saluggia della Banca Popolare di Novara e quella del 10.8.71 alla fabbrica Nuovo Pignone di Massa; a queste ultime due aveva partecipato lui stesso. E ancora, la rapina ai danni della casa editrice Einaudi il 28.8.72 e l'irruzione alla Cisnal di Torino dell'11.1.73 anche con la sua partecipazione alla rapina in danno dell'armeria Boero di Torino il 22.3.73. Gli attivisti della struttura illegale si esercitavano all'uso delle armi in una cascina di Biandrate e a Cori Canavese, dove il Buffo aveva la disponibilità di una casa utilizzata come base e deposito armi.

Nell'autunno del 71 "Enrico" gli aveva riferito che l'Esecutivo Politico stava prendendo in considerazione l'eliminazione del commissario Calabresi, ritenuto responsabile della morte dell'anarchico Pinelli, decisione presa anche per contrastare l'emorragia degli aderenti più militaristi di Lotta Continua passati alle Brigate Rosse allora emergenti, e gli aveva proposto di partecipare all'attentato come autista.

Nella primavera del 72 sempre l'"Enrico" gli aveva annunciato l'imminente esecuzione del progetto; di questa decisione e delle modalità di esecuzione gli aveva parlato anche Pietrostefani che non aveva precisato i nomi dei membri dell'Esecutivo favorevoli al progetto ma aveva confermato che tra questi vi era anche Sofri.

Prima di risolversi all'azione egli aveva manifestato l'intenzione di parlare direttamente con Sofri per avere la conferma di tale decisione. L'incontro vi era stato in occasione del comizio del 13.5.72 tenuto a Pisa da Sofri per commemorare la morte dello studente Serantini, avvenuta il 7 maggio in seguito ad un intervento della Polizia del 5 maggio precedente. Alla fine del comizio di Sofri egli lo aveva avvicinato (in un primo tempo Marino indicava anche Pietrostefani la cui presenza, peraltro, andava a "dissolversi" in successive versioni) e dopo una breve sosta in un bar si erano appartati per strada per un breve colloquio; nel corso del dialogo gli era stata confermata la decisione dell'attentato e gli erano state confermate la decisione dell'attentato e gli erano state impartite direttive di carattere generale ossia che in caso di arresto egli avrebbe dovuto dichiarare di avere agito per iniziativa personale, e che gli sarebbe stata garantita sia l'assistenza finanziaria che quella legale a mezzo di un difensore estraneo ai movimenti eversivi; dal punto di vista operativo

gli era stato detto di attendere a Torino istruzioni di un certo “Luigi”.

La mattina successiva, il 14 maggio, aveva ricevuto la preannunciata telefonata di “Luigi” (il basista di Milano per l’operazione delittuosa) che, fissatogli un appuntamento per il giorno dopo, lo avevano ricevuto alla stazione di Milano e quindi in un suo appartamento, dove poi era venuto anche l’Enrico; “Luigi” lo aveva messo al corrente dei pedinamenti del commissario Calabresi e delle abitudini di questi e lo aveva accompagnato in macchina ad effettuare un sopralluogo allo stabile dove abitava il commissario e alle vie adiacenti per studiare il percorso della fuga; dopo la mezzanotte, con l’aiuto di “Luigi” aveva compiuto il furto della FIAT 125 blu mediante la forzatura del deflettore sinistro e collegamento dei fili di accensione ed aveva portato la vettura al parcheggio in uno slargo di via Giotto.

L’indomani, il 16 maggio, l’azione non aveva avuto luogo perché la mancanza della vettura del commissario Calabresi là dove era solitamente parcheggiata aveva fatto ritenere che lo stesso non avesse pernottato a casa o fosse uscito prima del solito; egli era quindi rientrato brevemente a Torino per essere ancora a Milano nella stessa giornata.

Il 17 maggio era stata realizzata l’impresa omicidiaria.

Scesi dall’automobile di “Luigi”, egli si era recato al parcheggio per prelevare la FIAT 125 mentre “Enrico” si era diretto verso l’abitazione della vittima; dopo aver fatto colazione al bar aveva prelevato la vettura dal parcheggio e all’uscita aveva avuto un piccolo incidente, urtando con il parafrangente anteriore sinistro il corrispondente parafrangente anteriore destro di una macchina che si accingeva ad entrare; aveva fatto cenno all’altro conducente di scostarsi a marcia indietro per consentirgli di uscire, facendogli credere che si sarebbe fermato poco dopo mentre invece aveva proseguito per portarsi, dopo un breve giro di controllo per verificare di non essere seguito, davanti al negozio di frutta e verdura ad una decina di metri oltre il portone del dr. Calabresi, in attesa di fuggire con il complice appena compiuta l’azione.

Mentre era in sosta con il motore acceso, fingendo di leggere il giornale, controllava dallo specchietto retrovisore la presenza di “Enrico” fermo nei pressi del portone del palazzo, pure in atteggiamento di leggere il giornale.

Ad un certo punto aveva visto il dr. Calabresi uscire dall’andito, attraversare il marciapiede e dirigersi verso la FIAT 500 parcheggiata contro lo spartitraffico; nel contempo aveva notato che l’“Enrico” lo seguiva a pochi passi di distanza e, quando il commissario si accingeva ad aprire la portiera, da distanza ravvicinata gli sparava in rapida successione due colpi di arma da fuoco, il primo alla nuca il secondo alla schiena.

Nel frattempo egli aveva ingranato la retromarcia e si era portato più vicino all’“Enrico” che aveva riattraversato di corsa la carreggiata, lo aveva fatto salire al suo fianco e si era allontanato velocemente lungo il senso di marcia, ossia verso via Mario Pagano, ed aveva abbandonato la vettura all’angolo fra due strade davanti all’ingresso di una agenzia bancaria.

Di là, separatosi dall’“Enrico”, ma non il “Luigi” (come sarebbe dovuto avvenire secondo gli accordi), ed aveva deciso di prendere il treno per Torino intorno alle 9,40; giunto a destinazione si era affrettato a riportare l’arma nel deposito del Buffo dal quale l’aveva prelevata; la sera in casa aveva incontrato la Vigliardi che, con in mano “la Stampa Sera” con la notizia dell’assassinio, gli aveva chiesto, “come era andata... e dove fosse il Bompressi”, egli aveva risposto brevemente che era rimasto a Milano senza aggiungere altro, pur rendendosi conto che la sua interlocutrice era consapevole di quanto da loro commesso.

Il 20 maggio si era recato a Massa con la Vigliardi ad un altro comizio di Sofri; qui si era incontrato brevemente con Sofri che gli aveva espresso il suo compiacimento per il buon lavoro fatto; da lontano aveva notato anche la presenza dell’“Enrico” che però non aveva avvicinato.

La Laura Vigliardi si era invece trattenuta con l’“Enrico” e, mentre stavano per tornare a Torino, gli aveva fatto notare che questi si era schiarito i capelli, così rendendosi ancor più somigliante all’identikit pubblicato sul giornale.

Dall’“Enrico” aveva poi saputo che era rimasto tre giorni a casa del “Luigi”, il quale il 20 mattina lo aveva accompagnato alla stazione ferroviaria con la sua compagna ricorrendo all’espedito di fargli tenere un bambino in braccio per dargli l’immagine di un buon padre di famiglia ed eludere,

così, eventuali controlli della polizia.

Tornato a Torino dopo alcuni giorni aveva incontrato nella sede di Lotta Continua Pietrostefani che si era congratulato per la riuscita dell'attentato e gli aveva anche confidato che la mattina del fatto egli era a Roma, con Sofri, nella sede centrale di Lotta Continua, entrambi in spasmodica attesa di notizie davanti alle telescriventi.

Dopo il delitto aveva avuto una profonda crisi di coscienza, rivelata ai compagni, tanto che in una riunione tenuta a Torino, qualche mese dopo, era stato deciso di mandarlo a Roma per formare una colonna clandestina nella capitale, ma dopo circa sei mesi di soggiorno romano, nella primavera del '73, aveva deciso di tornare a Torino dove aveva svolto una militanza assolutamente legale e riprese la convivenza con Antonia Bistolfi, dalla quale nel frattempo aveva avuto un figlio, ed aveva iniziato il lavoro, retribuito dall'organizzazione, di distribuzione del giornale di Lotta Continua a Torino e in Piemonte e ciò sino al tramonto del movimento.

Nel 1976 per l'asma del figlio si era trasferito a Morgex in Valle d'Aosta fino a che nel 1984 aveva deciso di andare a vivere a Bocca di Magra dove abitava attualmente facendo il venditore ambulante di commestibili.

Nonostante la fine dell'impegno politico quando era in Valle d'Aosta aveva partecipato con ex compagni ad altre rapine, quella del luglio '79 in danno di una banca di Morgex, quelle (due, del 1981/82) in danno di uno sportello bancario in Prè Saint Didier; a tali imprese era stato spinto – essendo stata sciolta Lotta Continua nel 1976 – da interesse personale di lucro, così come alla tentata rapina in danno della sede RAI di Torino (che avrebbe potuto rendere un cospicuo profitto ove fosse riuscita) nei primi mesi del 1987.

E per le rapine commesse in Valle d'Aosta suoi ex compagni Giorgio Dell'Amico e Gianni Oliviero erano andati a cercarlo e gli avevano manifestato il loro risentimento per la sua condotta mostrando di essere preoccupati del fatto che egli potesse fare propalazioni accusatorie nel caso che fosse stato arrestato ovvero che, semmai coinvolto in altre organizzazioni potesse vantare, per accreditarsi con i nuovi compagni, le sue passate imprese e le complicità avute, compromettendo, in un caso o nell'altro, la sicurezza degli ex compagni; preoccupazione i due gli avevano manifestato anche per l'insofferenza e il risentimento espressi dalla Antonia Bistolfi per il mancato aiuto da parte degli ex compagni nelle difficoltà economiche sue e del Marino; complessivamente il discorso era stato accompagnato da severe ed oscure minacce.

Con i coimputati non aveva più avuto rapporti se non occasionali e di scarso rilievo. Pietrostefani non lo aveva più visto dal 1975. Sofri soltanto un paio di volte sino al 1987 per parlargli delle sue difficoltà psicologiche e materiali e per avere aiuto finanziario; aveva da lui ricevuto risposte elusive e deludenti tanto che si era convinto di essere stato usato ed abbandonato nel momento in cui, per le sue crisi di coscienza, non si era più rivelato utile all'organizzazione.

Diverso il rapporto con l'"Enrico" (ormai indicato come Ovidio Bompressi), con il quale si era ripetutamente incontrato nel 1979/80 in Valle d'Aosta e successivamente alcuna volta in tempi più vicini al 1988; con lui aveva condiviso la crisi successiva al crimine.

Della sua profonda crisi di coscienza aveva parlato con il parroco di Bocca di Magra – che a quel punto scioglieva ogni vincolo di segretezza – poco prima del Natale 1987.

4. Alle chiamate di correttezza del Marino i coimputati per l'omicidio e le rapine opponevano decise proteste di innocenza.

Sofri ammetteva soltanto la sua militanza in veste di leader di Lotta Continua; escludeva di aver avuto, il 13.5.72, a Pisa, incontri appartati con alcuno dei coimputati o altri aderenti a Lotta Continua, tanto più che il comizio si era svolto sotto una pioggia torrenziale; ribadiva la conoscenza di Bompressi e Marino, quest'ultimo incontrato anche un anno prima, ossia nel 1987, perché gli aveva richiesto un aiuto economico; negava l'esistenza di una struttura illegale di Lotta Continua e contestava quanto riferito da Marino sull'Esecutivo Politico e l'omicidio Calabresi; sosteneva che il giorno dell'attentato, il 15.5.72, aveva appreso dell'uccisione di Calabresi da un giovane mentre si stava recando alla redazione del giornale "Lotta Continua". dove aveva trovato tutti in stato di agitazione.

Pietro Stefani del pari contestava gli assunti del Marino sull'organizzazione verticistica di "Lotta Continua", sulla struttura illegale e sul mandato per l'omicidio; ridimensionava anche le affermazioni sul suo impegno nel movimento riferendosi anche al fatto che in quel tempo (epoca dell'omicidio Calabresi) egli si era trovato in stato di latitanza, e sui contatti avuti con Marino; sosteneva che il 17.4.72 era a Roma ma non era stato affatto nella sede di "Lotta Continua" sempre a causa della latitanza; non ricordava come avesse appreso la notizia dell'omicidio (in giudizio affermerà di averla appresa dal giovane Cesare Colombo, un militante del movimento che allora era in assidui contatti con lui per agevolargli i rapporti con i compagni della sede romana); ammetteva di aver partecipato, da latitante, al convegno di Rimini del 1 aprile 72 ma negava di essere stato presente ai successivi comizi di Pisa e Massa del 13 e 20 maggio 72; affermava di essere uscita da "Lotta Continua" nel 1976 ma che già nel dicembre 71 era in crisi politica;

Bompreschi negava quanto dichiarato da Marino sull'organizzazione di Lotta Continua, sulla struttura illegale e sulla sua partecipazione all'omicidio; sosteneva che nel periodo 71/72 era rimasto sempre a Massa per svolgere attività per Lotta Continua pur ammettendo qualche visita a Torino come ospite dei compagni Buffo; in sede di giudizio di primo grado dichiarerà che il 17.5.72 si trovava a Massa, come gli era stato ricordato da alcuni compagni e amici tramite un articolo pubblicato sul quotidiano "La Repubblica", si era con essi incontrato la mattina per mostrare loro un volantino predisposto in fretta alla notizia dell'assassinio e distribuirne le copie da divulgare nelle fabbriche nell'intervallo del "cambio turno" delle ore 14.

Contemporaneamente agli interrogatori e confronti fra gli imputati venivano svolte dal Giudice Istruttore attività istruttorie con accertamenti, sopralluoghi, perizie, audizioni di numerosi testimoni per la completezza essenziale di un quadro necessariamente schematico della vicenda processuale, vanno ricordate le dichiarazioni di Maria Antonietta Bistolfi, convivente del Marino e di Vigliardi Paravia Laura, moglie del Buffo, nonché quelle rese in dibattimento dal Marino e dal senatore Flavio Bertone.

La Bistolfi sosteneva che era rimasta all'oscuro del coinvolgimento del suo compagno nel delitto Calabresi ma pochi giorni dopo il fatto, trovandosi in casa con la Bigliardi e il Bompreschi, che però era discosto da loro donne, aveva raccolto il breve e risentito sfogo dell'amica la quale, mostrandole l'identikit pubblicato sul giornale che teneva in mano e alludendo a Bompreschi, le aveva detto stizzita "è lui, ma non lo vedi che è identico!"; ella non aveva replicato né fatto domande, percependo il disagio e la tensione dell'amica, ma nel 1987, allorquando aveva incontrato a Sarzana il Bompreschi alla ricerca di vecchi compagni con i quali pensava di lanciare un giornale, era rimasta turbata al punto da rivolgersi, dopo qualche tempo, all'avvocato Zolezzi di La Spezia al quale aveva rivelato la confidenza della Vigliardi sull'autore dell'omicidio Calabresi ed aveva chiesto di rendere noto il fatto qualora le fosse accaduto qualche cosa.

Veniva sentito l'avvocato Zolezzi il quale confermava la visita e lo stato di grande agitazione della donna e i gravi timori per la sua persona manifestati dalla stessa in relazione a confidenze di fatti di estrema gravità ricevute anni prima da un'amica di Torino; dichiarava che, pur non escludendo che la donna potesse avere fatto dei nomi, era portato ad escludere il riferimento all'omicidio Calabresi dato che in tal caso se ne sarebbe ricordato.

La Vigliardi Paravia negava di essere stata a conoscenza delle responsabilità di Marino e Bompreschi, di avere rilevato che quest'ultimo si fosse schiarito i capelli, e i contenuti specifici dei colloqui come riferiti da Marino; donde l'imputazione di falsa testimonianza.

In dibattimento, poi, Marino dichiarerà che nel maggio 88 si era rivolto al senatore comunista (partito al quale si era iscritto nel periodo della Valle d'Aosta) Flavio Bertone per "confessargli" la sua partecipazione all'omicidio Calabresi e chiedergli consiglio su quanto doveva fare. Il senatore Bertone confermerà la circostanza, dirà che Marino aveva indicato come mandanti Sofri e Pietro Stefani e riferirà che lo stesso gli era apparso persona molto tormentata ed amareggiata.

5. All'esito dell'istruzione, con ordinanza – sentenza del 5.8.89 Marino, Bompreschi, Sofri e Pietro Stefani vennero rinviati a giudizio dalla Corte di Assise di Milano per rispondere, tra l'altro, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, dell'omicidio volontario del commissario

Calabresi con le aggravanti della premeditazione, del numero delle persone e della qualità di pubblico ufficiale della vittima (venivano inoltre rinviati a giudizio Marino, Bompressi, Pietrostefani e diversi altri imputati in ordine alle varie rapine, e la Vigliardi Paravia per falsa testimonianza, ma in relazione a questi fatti è divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento con varie formule);

con sentenza in data 2.5.90 la Corte di Assise di Milano dichiarava gli imputati colpevoli dell'omicidio Calabresi e, concesse a tutti attenuanti generiche ed a Marino anche quella ex art. 4 DL 15.12.79 n° 625 convertito nella 6.2.80 n° 15 (153 ?), attenuanti ritenute prevalenti per il solo Marino ed equivalenti per gli altri imputati, condannava Marino ad anni undici di reclusione, Bompressi Pietrostefani e Sofri ciascuno ad anni ventidue di reclusione, tutti in solido al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili.

Con sentenza del 12.7.91 la Corte di Assise di Appello confermava integralmente la decisione dei giudici di primo grado.

Riteneva la sentenza, in questo punto discostandosi dall'iter logico argomentativo dei primi giudici, che per il resto ripercorreva aderendo sostanzialmente all'impostazione e alle valutazioni della motivazione della decisione di primo grado che, a prescindere dalle dichiarazioni del Marino, le acquisizioni probatorie in atti consentivano di affermare che, per volontà di almeno parte dell'esecutivo del movimento e comunque per scelta di Pietrostefani e di Sofri, a partire dal 1970 circa si era costituita all'interno del movimento (come filiazione del servizio d'ordine) una struttura clandestina armata come riferito da Marino, e che l'organizzazione, oltre che alla determinazione degli stessi su nominati esponenti, era riferibile l'omicidio Calabresi.

Richiamava in proposito 1) le dichiarazioni di vari "collaboratori di giustizia 2) l'arresto di tre militanti di Lotta Continua (Manisco, Alboretti e Pedrazzini) trovati in possesso di armi rapinate nel negozio Leone di Torino 3) i documenti, ciclostilati e il giornale di Lotta Continua 4) la rivendicazione criptica dell'omicidio da parte del quotidiano dell'organizzazione eversiva.

Quindi, valutando la chiamata in correità, in primo luogo considerava positivamente accertata la credibilità di Marino, spinto esclusivamente da un travaglio interiore e da un bisogno radicale di revisione del suo passato e di rottura drastica con esso.

Relativamente all'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni evidenziava la quantità di particolari oggettivi certi riferiti: tempi, luoghi, persone, accidenti, ribaditi in successivi interrogatori nel corso dell'istruttoria e al dibattimento di primo grado tutti esattamente riscontrati.

Estrinsecamente le dichiarazioni dovevano ritenersi verificate sia per la parte concernente l'organizzazione "militare" del movimento, sia per la ricostruzione dei fatti delittuosi narrati, sia per le specifiche responsabilità dei chiamati in correità. Sul primo punto, a parte le risultanze già menzionate e considerate autonomamente probanti ricordava la serie di rapine per autofinanziamento ed acquisizione di armi di piazza Cavour a Torino prese in dotazione dal Buffo, quelle concernenti le esercitazioni di tiro a fuoco, con la partecipazione, tra gli altri, di Bompressi, in Biandrate e a Coiro Canavese prima, e dopo l'omicidio Calabresi, e quelle sull'acquisto di armi da malavitosi con i quali Sofri aveva intrattenuto rapporti amichevoli, e sulla presenza in Torino di Pietrostefani e di Bompressi.

Sul secondo punto ricordava la coerente corrispondenza dei fatti altrimenti accertati, attraverso indagini di polizia giudiziaria e accertamenti di prova, specifica e generica, con la ricostruzione di essi fatta da Marino (pedinamento Calabresi, riconoscimento dell'appartamento di via Trincea delle Frasche dove Marino era stato ospitato per due notti dal "Luigi", circostanze relative al furto della FIAT 125, indicazione delle vie di fuga etc.).

Sul terzo punto considerava il movente dell'omicidio manifestato dalla campagna di stampa di "Lotta Continua" e il suo collegamento con la morte di Serantini che ne aveva affrettato i tempi di esecuzione; ricordava la vicenda dell'incontro a Pisa tra Marino e Sofri e quella successiva all'incontro a Massa il 20.5.72, i ripetuti incontri con Pietrostefani a Torino prima del delitto, i colloqui preparatori, le circostanze dell'attesa della notizia dell'esito dell'attentato da parte di Sofri e di Pietrostefani, il soggiorno romano di Marino dopo il delitto, la corrispondenza dei caratteri somatici fisiognomici dell'omicida con quelli di Bompressi, testimoniati e confermati dalle ripetute

notazioni della Vigliardi; riteneva la inattendibilità dei testi di alibi introdotti dagli imputati.

6. A seguito di ricorsi di Bompressi e Pietrostefani con sentenza 21.10.92 questa Suprema Corte, a Sezioni Unite, annullava la sentenza impugnata nei confronti dei ricorrenti e, per l'effetto estensivo, anche nei confronti di Marino e di Sofri, per vizio di motivazione nel capo concernente il reato di omicidio e, dichiarando assorbito il ricorso di Marino, rinviava per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Milano.

Nella motivazione la Corte indicava nei termini che seguono i criteri metodologici da seguire per una corretta valutazione delle chiamate in correità come previsto dal disposto dell'art. 192 comma III C.P.P.

In primo luogo occorre valutare la credibilità del dichiarante in relazione alla sua personalità, alle sue condizioni socio economiche e familiari, al suo passato, ai suoi rapporti con i chiamati in correità, alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed all'accusa dei coautori e complici; in secondo luogo occorre verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle sue dichiarazioni alla luce dei criteri che l'esperienza giurisprudenziale ha individuato come la precisione, la coerenza, la costanza, la spontaneità e così via. Non si può precedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità e "degli altri elementi di prova" se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensano sulla chiamata "in sé", indipendente dagli elementi di verifica esterni ad essa (anche se, come in questo processo, i problemi sulla credibilità e sulla attendibilità intrinseca possono intrecciarsi con quelli relativi ai riscontri esterni).

Stabiliti questi principi e seguendo l'ordine logico sopra indicato la Corte rilevava vizi logici della sentenza consistenti nel mancato esame od approfondimento di taluni significativi aspetti riguardanti la credibilità di Marino e l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni da lui rese ed errori di diritto di talune valutazioni.

Credibilità di Marino (e della Bistolfi): l'esame della sentenza (era incompleto per l'omessa considerazione di taluni significativi aspetti che, eventualmente avrebbero potuto portare a diverse conclusioni.

La stessa risoluzione di confessare dopo sedici anni aveva dei possibili risvolti ambigui ed inquietanti; Marino aveva ammesso di essersi rivolto a Sofri e ad altri per aiuti economici e di avere tratto un profondo senso di frustrazione e la coscienza di essere stato strumentalizzato e buttato via, sentimento, questo, che poteva anche essere l'anticamera di una pericolosa voglia di rivalse e di un desiderio di protagonismo.

Non era stato, poi, esaustivamente risolto l'interrogativo di come potesse conciliarsi la figura dell'uomo buono e rassegnato con il ricorso alle rapine a mano armata per lucro personale commesse sino a non molto tempo prima delle confidenze con il parroco.

Neppure la paura per sé e per la famiglia nei riguardi di vecchi complici che volevano riportarlo sulla via delinquenziale manifestato al parroco da Marino aveva trovato una credibile circostanza che la giustificasse, ed era stata invalidata dallo stesso Marino che aveva citato l'episodio delle minacce di Dell'Amico e Oliviero che andavano in senso opposto alla commissione di rapine da parte del Marino. Rimaneva allora sufficientemente esplorato il senso delle confidenze fatte da Marino al parroco e al senatore Bertone.

Non era stato valutato con adeguato e convincente esame critico il comportamento della Bistolfi e la ragione dell'angoscia per la quale la stessa aveva sentito poi il bisogno di confidarsi con l'avvocato Zolezzi, e ciò considerato che Bompressi era rimasto "amico" dei coniugi Marino.

Era poi necessario un approfondimento sul senso dei "paralleli" incontri Bistolfi/avv. Zolezzi e Marino/parroco e sulla singolarità del loro riferire alla Vigliardi Paravia la notazione della somiglianza di Bompressi all'identikit (e una consapevolezza del fatto che Bompressi era l'omicida del commissario Calabresi) tratta non tanto da esplicite confidenze quanto da fugaci battute.

Attendibilità intrinseca: i giudici di primo grado non avevano ignorato gli errori e le rettifiche contenuti nelle dichiarazioni di Marino ma avevano risolto il punto con il richiamo al tempo trascorso dai fatti, era invece necessario approfondire la rilevanza e la significatività delle lacune e delle contraddizioni per saggiare l'attendibilità dell'insieme e la schiettezza dei successivi

adattamenti (espressione di uno sforzo di chiarezza ovvero adeguamento puro e semplice della propria versione a fronte dell'emergere di contestazioni).

Sicuramente corretta la valutazione della sentenza sulla sussistenza, all'epoca del delitto Calabresi, dell'Esecutivo Nazionale; era peraltro rimasto inesplorato il quadro della struttura di tale organo, le funzioni da esso svolte, i reali poteri esecutivi.

Quanto alla sussistenza della struttura illegale, le rapine di autofinanziamento; l'assalto alle armerie, il recupero di armi provenienti da quegli assalti trovate in possesso di militanti di "Lotta Continua" e taluni riferimenti documentali, costituivano certamente una valida base probatoria che giustificava le conclusioni dei giudici. Peraltro non era affatto dimostrato che detta struttura si fosse qualificata come organizzazione di tipo terroristico e non piuttosto come uno strumento di acquisizione di mezzi finanziari con le rapine e di promozione di una violenza diffusa nell'ottica di uno scontro armato contro gli avversari politici (i fascisti).

Quanto all'attribuzione dell'omicidio Calabresi alla menzionata struttura illegale armata la sentenza lo aveva ritenuto sulla base delle dichiarazioni di alcuni "pentiti" dell'area terroristica della sinistra e di Ferretti Ugo_, della sequenza di articoli, interventi e iniziative riconducibili in sintesi alla campagna di Lotta Continua contro il Calabresi, e della c.d. rivendicazione "criptica".

Ma le menzionate dichiarazioni o costituivano "voci" correnti nell'ambiente della sinistra eversiva non valutabili per il disposto dell'art. 349 III comma C.P.P., o testimonianze de relato in relazione alle quali era mancata la verifica dell'attendibilità non solo del soggetto dichiarante ma anche di quello di riferimento; la campagna di stampa – di virulenza e odiosità sicuramente impressionanti – avrebbe dovuto essere saggiata con riferimento alla temperie di lotta politica virulenta propria del tempo e alla peculiarità del caso, e così pure il punto della "rivendicazione criptica" dell'omicidio. Comunque l'assunto che Sofri e Pietrostefani in quanto dirigenti al più alto livello del movimento, e dell'organizzazione e Bompressi in quanto organizzatore della struttura illegale della stessa non potevano dichiararsi estranei all'omicidio, contrastava con il principio di non colpevolezza di cui all'art. 27 cpv. Cost., con le regole che disciplinano l'onere della prova nel giudizio penale e con i principi in tema di concorso di persona nel reato (art. 110 C. P.); i ruoli in questione potevano essere valorizzati come elementi di riscontro solo ove inseriti in un complesso di altri elementi specifici nel quale, per la rilevanza dell'insieme" la soglia della rilevanza generica veniva superata. Quanto a Sofri e all'episodio del 13 maggio 72 (quello della conferma del mandato ad uccidere) la sentenza, con violazione della regola sull'onere della prova, aveva ritenuto l'attendibilità di Marino solo per la fallita prova dell'impossibilità del colloquio e la ritenuta (con lacune e sfasature) inattendibilità di tutti i testi sui movimenti di Sofri accordatisi alla versione difensiva di questi (sulla pioggia a diluvio, sulla chiusura dei negozi a Pisa, sul corteo effettuato prima del comizio); comunque il tema se l'incontro con Sofri fosse o non avvenuto non dava fondo alla indagine occorrendo verificare l'oggetto del colloquio. Analogo discorso andava fatto in relazione dell'incontro e al breve colloquio tra Marino e Sofri in occasione del comizio da quest'ultimo tenuto a Massa il 20.5.72.

Quanto a Pietrostefani la generica circostanza delle frequentazioni ed incontri con Marino nella sede Torinese del movimento e nell'ospitale casa dei coniugi Buffo-Vigliardi, per assidui che fossero stati, non consentivano di ritenere che in quel contesto il Marino fosse stato coinvolto nel progetto delittuoso; sull'episodio della presenza poi, di Pietrostefani a Roma il 17.5.72 nella sede di Lotta Continua "in spasmodica attesa" mancava una congrua motivazione della ritenuta inattendibilità dei testi a difesa e della valorizzazione della deposizione istruttoria del Buffo per quanto corretta in giudizio.

Quanto a Bompressi inadeguata appariva la motivazione che attribuiva alla presenza dello stesso a Torino la funzione di promuovere l'organizzazione della struttura illegale terroristica, contraddittoriamente ignorandosi il ruolo politico da lui svolto; la consapevolezza della Vigliardi sulla partecipazione dell'imputato all'omicidio era poi tutta costruita sulla rivelazione di Marino di cui la sentenza non esitava a valorizzare anche quello che, salvo adeguato approfondimento, poteva logicamente anche apparire la manifestazione di un suo soggettivo convincimento; inadeguata la motivazione sui cambiamenti del colore dei capelli e della pettinatura del Bompressi ed

estremamente generico – da solo – l'indizio della corrispondenza dei tratti somatici dello stesso con l'identikit; la tardività dell'indicazione dei testi di alibi non poteva essere valorizzata in pregiudizio dell'imputato riguardando legittima – ancorché opinabile – scelta difensiva, che non poteva incidere sull'attendibilità dei testi; inoltre non era dato cogliere nella sentenza di merito un convincente criterio di valutazione delle testimonianze, soprattutto di quelle favorevoli alla difesa, ritenute non attendibili sia che le persone avessero sia che non avessero ricordato i particolari di fatti risalenti a tempi molto lontani. Quanto alla ricostruzione del fatto era necessario un riesame approfondito non avendo la sentenza, in decisivi punti chiave, risolto il problema con completezza e correttezza avendo sottovalutato le contraddizioni tra Marino e insospettabili testimoni come Musicco, Pappini e Del Piva. In particolare, quanto a Musicco, l'accreditamento della parola di Marino aveva lasciato, privi di un'appagante logica soluzione due aspetti, essenziali dell'incidente e cioè tempo e luogo in cui l'incidente si era verificato, con travisamento di fatto relativamente alle dichiarazioni di Marino, che soltanto in sede di sopralluogo aveva posto per la prima volta l'incidente all'interno dell'area di parcheggio in contrasto con le sue precedenti dichiarazioni (al P.M. il 21.7.88 e alla Corte di Assise all'udienza del 10.1.90); inoltre non si era adeguatamente valutato che Musicco aveva posto l'incidente in un luogo e in un momento che rimandavano sicuramente alla testimonianza di Pappini in parte disattesa senza tener conto che egli vedeva (la discesa dell'omicida dalla FIAT 125) quanto gli altri non avevano visto.

7. Con sentenza in data 21 dicembre 1993 la Corte di Assise e di Appello di Milano, giudicando in sede di rinvio, assolveva tutti gli imputati ai sensi dell'art. 530 cpv. C.P.P. conclusivamente ritenendo "elementi di dubbio che non hanno consentite alla Corte di ritenere adeguatamente riscontrata la presenza di Leonardo Marino in via Cherubini la mattina del 17.5.72 né la sua funzione di autista nel "commando" che eseguì l'omicidio del dr. Calabresi" e quindi "non potendosi affermare con il dovuto grado di certezza la colpevolezza del dichiarante, consegue l'inattendibilità anche della restante parte del racconto, quella relativa alle singole chiamate di correo che la Corte ritiene, pertanto, di non dover prendere in esame".

Peraltro, su ricorsi del Procuratore Generale, e della parte civile Ministero dell'Interno, con sentenza in data 27.10.94 questa Suprema Corte, I sezione penale, annullava la sentenza impugnata con rinvio a nuovo giudizio.

In estrema sintesi, dopo una analitica esposizione di tutte le argomentazioni dell'impugnata sentenza riguardanti la credibilità di Marino, l'attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni e gli altri elementi di prova, la Corte rilevava che la sentenza "in aderenza ai principi indicati dalla sentenza di annullamento delle Sezioni Unite aveva dettagliatamente esaminato tutti gli aspetti relativi all'attendibilità intrinseca di Marino, trattando anche tutte le osservazioni critiche mosse dalla predetta sentenza su alcuni punti ed aveva concluso – sulla base di un iter argomentativo immune da vizi logici – per la sicura attendibilità della confessione sotto il profilo intrinseco"; rilevava poi, che la sentenza con logiche e convincenti argomentazioni "aveva motivato in modo analitico su una serie innumerevoli di riscontri riguardanti sia l'organizzazione della struttura clandestina di "Lotta Continua" sia la preparazione e l'esecuzione dell'omicidio, ancorando il proprio giudizio nella maggior parte dei casi a circostanze specifiche accertate nel corso delle laboriose indagini; rilevava infine che tuttavia, nelle ultime quattro pagine della lunga e laboriosa motivazione, la Corte di merito aveva palesato dubbi circa la valutazione di alcune circostanze (luogo dell'incidente non confermato dal teste Musicco, manovra di retromarcia di Marino etc. etc.) che in precedenza erano state esaminate in senso confermativo della confessione ... esplicandoli in modo puramente enunciativo ed apparente, senza che gli stessi fossero sorretti da un iter argomentativo idoneo a contrastare, seppure in modo dubitativo, le logiche e convincenti spiegazioni già fornite in precedenza circa la loro affermata rilevanza in merito all'attendibilità della confessione di Marino; e che, per tali punti oscuri riferentisi alla fase conclusiva dell'omicidio la Corte di merito aveva ommesso di procedere alla valutazione delle chiamate di correo nonostante che in precedenza fossero già stati esaminati numerosi elementi di riscontro riguardanti la posizione di ciascuno chiamato...

Quanto sopra comportava sotto vari profili vizi di motivazione ed anche violazione dell'art. 192 III comma C.P.P. per il mancato esame delle chiamate di correo.

8. In sede di secondo giudizio di rinvio la Corte di Assise di Appello di Milano acquisiva il volume "A viso aperto" autore Mario Scialoja e con diretta intervista di Renato Curcio, capo e ideologo delle Brigate Rosse; a completamento della produzione del libro veniva disposta anche l'audizione del teste Alberto Franceschini, uomo di punta di quella organizzazione; e all'esito del dibattimento, con sentenza in data 11 novembre 1995 proscioglieva Marino per prescrizione e per il resto confermava la decisione dei primi giudici.

8.a. In sintesi la sentenza, seguendo le indicazioni delle Sezioni Unite, in primo luogo procedeva all'esame della "credibilità" di Marino con analitica valutazione della sua personalità, della sua vita ante atto, dei suoi rapporti con i coimputati, nonché sulla base della genesi remota e prossima della confessione.

A tal proposito, motivando specificamente su ogni punto, in estrema sintesi, evidenziava: che non vi era nessun elemento per ritenere Marino – della personalità del quale tutti e gli stessi coimputati avevano dato una positiva descrizione – mentitore e calunniatore di se stesso e di altri; che le rapine successive all'omicidio, peraltro molto diluite nel tempo commesse come "basista", ed inoltre emerse solo dalla sua confessione a dimostrazione della volontà di redenzione, erano sicuramente conciliabili con l'instinguibile rimorso che derivava soltanto "da quel fatto gravissimo"; che i rapporti con i coimputati erano sempre stati tali da far escludere sentimenti capaci di portare ad una accusa calunniosa; che dovevano essere esclusi sentimenti di rivalsa o di protagonismo, peraltro prospettati dalle Sezioni Unite solo come ipotesi astratta, sia perché nulla poteva far pensare a tali sentimenti, sia perché nessuno, tranne un pazzo, può denunciare se stesso e tre innocenti di un delitto da "ergastolo", sia perché Marino non poteva prospettarsi alcun vantaggio anche di natura morale dalla confessione di un omicidio non commesso; che non era pensabile che la moglie, Antonia Bistolfi, avesse potuto spingere il coniuge alla confessione di atroci delitti coinvolgenti altre persone non essendo stato prospettato neppure dalle "attente e vigili difese dell'imputato" alcun motivo che avesse potuto determinare la donna a a tal comportamento, salvo l'accenno a un vago rancore verso Sofri e Pietros_tefani; che sia Marino che la Bistolfi avevano fondati motivi per essere angosciati, Marino per le minacce degli ex militanti Oliviero e dell'amico per il caso che lui o la moglie avessero potuto fare rivelazioni sulla passata attività di rapine "o altro" nell'ambito di Lotta Continua, la Bistolfi in quanto gli occasionali incontri con Bompressi avevano fatto affiorare il ricordo delle allusioni e confidenze della Vigliardi durante la loro convivenza a Torino nel 1972, dalle quali aveva intuito che Bompressi era l'assassino di Calabresi, e la consapevolezza di essere in possesso di notizie e fatti gravi che avrebbero dovuto rimanere segreti stante la loro estrema importanza penale; che dalle dichiarazioni rese dal parroco di Bocca di Magra Don Regolo Vincenzi si evinceva in modo categorico ed inoppugnabile che quando si rivolse al sacerdote, Marino era in preda a grande turbamento e rimorso, a vivo pentimento e desiderio di emenda e di confessione delle proprie colpe; che identico stato psicologico __era stato riferito anche dal senatore Bertone al quale Marino si era rivolto nel maggio 88; che di grave angoscia e stato di agitazione e di timore della Bistolfi aveva parlato anche l'avv. Zolezzi in relazione al colloquio avuto con la donna nel giugno 87; che dovevano escludersi contatti tra Marino e le forze dell'ordine tra il dicembre 87 e il luglio 88; che la separazione netta tra il comportamento di Marino con Don Regolo e il senatore Bertone e della Bistolfi con l'avv. Zolezzi smentiva il sospetto dell'orditura di un piano di azione, di un "contrappunto" fra Marino e la moglie, e smentiva altresì la tesi del "complotto" (con i carabinieri), del resto abbandonata dagli stessi difensori dei coimputati; che era inipotizzabile qualsiasi interesse economico o di qualsiasi altro genere; che parlava per ottenere i benefici della L. 625/79; egli, libero, insospettato, addirittura sconosciuto ai militari dell'Arma della Stazione di sua competenza (Ameglia), si era accusato gratuitamente, spinto da un impulso morale, consapevole di dover affrontare una grave pena (e a tale proposito era totalmente infondata la tesi della difesa Bompressi secondo la quale era per lui prevedibile la prescrizione del reato).

8.b. La Corte di merito poi passava ad esaminare l'attendibilità intrinseca sulla base dei canoni

dettati dalla sentenza delle Sezioni Unite con analitica valutazione della genuinità, coerenza, costanza e precisione del “racconto” di Marino (e altresì riprendendo e sviluppando temi già trattati in precedenza quali la spontaneità e il disinteresse).

Quanto alla genuinità evidenziava che se non vi fosse stata la sua diretta partecipazione ai fatti nei termini da lui riferiti, Marino dopo sedici anni non avrebbe potuto ricordare i dettagli, i particolari, le minuziose circostanze, dovendosi escludere che egli avesse potuto leggere e studiare gli atti degli inquirenti; vi erano poi segnali rivelatori della indipendenza di Marino da altre fonti quali l’indicazione delle vie di fuga secondo un percorso esatto ma rovesciato sulla mappa stradale a lui mostrata, l’errore iniziale sul colore della FIAT 125, impensabili in un mitomane preparato, vari particolari e circostanze in cui Marino si era discostato da resoconti giornalistici etc. etc.

Quanto agli errori, rettifiche etc. sui quali le Sezioni Unite avevano ritenuto la necessità di un approfondimento o la sentenza prendeva in esame tutti i punti indicati nella sentenza di I grado ed ai quali avevano fatto riferimento le Sezioni Unite e riteneva che – salvo la correzione relativa alla presenza di Pietrostefani a Pisa il 13.5.72 – si trattava di inesattezze di importanza marginale assolutamente inidonee ad attaccare l’attendibilità di Marino considerata la complessità della narrazione, il tempo trascorso dai fatti, e la circostanza che Marino non è un lavoratore intellettuale; giustificava poi lo specifico punto di cui sopra rilevando che le gradualità correzioni non erano state la conseguenza di specifiche contestazioni dei coimputati, che in quel periodo non erano stati ancora sentiti ma neppure arrestati né di nuove emergenze processuali, ma soltanto il frutto di sforzi mnemonici del dichiarante nell’ambito di quello che poteva essere considerato un unico atto ripartito in più verbali.

Sottolineava poi la coerenza del racconto con il quale Marino aveva riferito tre interi anni di vita vissuta quale attivista di Lotta Continua dal 70 al 73, racconto molto esteso, complesso, ricco di circostanze di contorno, senza vuoti logici, e che, aveva offerto la possibilità di controllare e verificare ogni rivelazione, ogni affermazione anche quelle all’apparenza di scarso significato. Rilevava, infine, che Marino aveva sempre confermato, senza tentennamenti, il suo racconto e che le sue dichiarazioni non erano mai mutate ma, se mai, ripetute e confermate con arricchimento di particolari; solo lievi imprecisioni comunque spiegabili per il tempo trascorso, la soggezione psicologica nel giudizio di I grado, il notevole squilibrio culturale tra l’operaio Marino e i suoi contraddittori, laureati, professori universitari, confortati da avvocati di chiara fama ed elevata capacità professionale.

In conclusione le dichiarazioni di Marino avevano tutti i requisiti dell’attendibilità intrinseca; del resto su questo punto si era pronunciata in maniera conforme la I Sezione della Corte di Cassazione con la seconda sentenza di annullamento.

8.c. Dopo le considerazioni sull’attendibilità dei testimoni, in particolare su Antonia Bistolfi, la Corte provvedeva alla verifica degli “altri elementi di prova” dedotti a supporto dell’attendibilità delle accuse di Marino (i c.d. riscontri obbiettivi) ed evidenziava:

1) che era stata accertata l’esistenza dell’Esecutivo Nazionale di “Lotta Continua” e della struttura illegale e clandestina ad esso riconducibile, ritenuta operante al tempo dell’omicidio Calabresi anche dalle Sezioni Unite; detta struttura illegale armata aveva carattere militarista-terroristico considerato il numero “sproporzionato” di armi micidiali, sessanta rubate nella sola armeria Leone a Torino, distribuite tra i vari militanti operanti in zone disparate, utilizzate per l’addestramento di aderenti al movimento, usate sia per rapine che per atti intimidatori contro esponenti dell’estrema destra (on. Servello).

Ulteriore prova del carattere militarista terroristico di detta struttura era data dal volume “A viso aperto” di Curcio-Scialoja e dalla deposizione di Alberto Franceschini il c.d. “Mega” delle Brigate Rosse; dalla lettura del volume e dalla deposizione di Alberto Franceschini emergeva in modo chiaro e categorico che agli inizi di maggio 72 quando in seguito ad una operazione di polizia compiuta a Milano erano stati scoperti e svuotati alcuni covi delle Brigate Rosse, proprio Sofri e Pietrostefani si erano premurati di avvicinare i capi dell’organizzazione eversiva, in quel momento in fase di dispersione, per invitarli ad entrare nel movimento di Lotta Continua offrendo a Curcio un posto di dirigente e agli altri il compito di formare il braccio armato clan_destino del Movimento.

Vi erano poi precise risultanze tratte dal libro di Luigi Bobbio (uno dei più attivi e ferventi dirigenti di Lotta Continua a Torino) "Lotta Continua – Storia di una organizzazione rivoluzionaria", in particolare sulla svolta militarista del Congresso di Rimini (1-3 aprile 72), e dal documento dell'esecutivo milanese 5-6 febbraio 72 e da documenti interni di Lotta Continua;

2) l'accertamento giudiziario dell'effettiva perpetrazione delle rapine confessate da Marino, con particolari anche inediti, tra le quali quella dell'Armeria Leone di Torino del 18-12-70;

3) l'accertata organizzazione nelle sedi di Milano, Torino, Roma e Massa di strutture illegali derivanti dagli esistenti e precedenti servizi d'ordine; le rapine compiute da militanti di Lotta Continua appartenenti a tali sedi; la costituzione del deposito di armi di piazza Cavour a Torino; le esercitazioni di tiro a Biandrate e a Corio Canavese, accertate a mezzo testi e con il riscontro di fori e proiettili e anche di sagome a figura di uomo sul muro di un bersaglio, il tutto conforme esattamente alla descrizione di Marino;

4) il viaggio di accompagnamento di Sofri a Reggio Calabria dell'estate 71, riscontrato da elementi indiscutibili;

5) gli accertati rapporti personali di Sofri con detenuti comuni per fini propagandistici e per l'acquisto di armi per l'organizzazione;

6) il movente della decisione dell'esecutivo di Lotta Continua di sopprimere il commissario Calabresi come riferito da Bompressi a Marino nell'autunno del 71 e da questi sintetizzato nell'interrogatorio del 21.7.88 (addebito al commissario dell'omicidio Pinelli; "emorragia" di elementi, di Lotta Continua verso le Brigate Rosse; inchiesta sulle abitudini del commissario svolte dal servizio d'ordine di Milano etc. etc., circostanze tutte accertate);

7) l'accertamento dell'esistenza dell'appartamento del "Luigi" in Milano via Trincea delle Frasche n° 1 dove Marino era stato ospitato nelle notti 15 e 16 maggio 72; la descrizione del suddetto appartamento riferita da Marino risultata corrispondente a quella esistente all'epoca dei fatti prima che il nuovo proprietario avesse modificato l'aspetto distributivo interno dei locali;

8) le modalità del furto della FIAT 125, corrispondenti a quelle descritte da Marino per giorno, luogo, posizione della vettura, mancanza di bloccasterzo, forzatura con cacciavite, pioggia caduta durante la notte;

9) il mancato attentato a Calabresi la mattina del 16.5.72, circostanza della quale non avevano parlato né i giornali né alcuna altra pubblicazione; la signora Gemma Capra, moglie del Calabresi, aveva dichiarato che effettivamente la sera del 15 maggio il marito aveva potuto parcheggiare la FIAT 500 all'interno del cortile invece che per strada come avveniva di solito;

10) l'incidente con la vettura di Giuseppe Musicco (punto riservato al prosieguo), avvenuto conformemente al racconto di Marino e non alla inattendibile deposizione del Musicco;

11) circostanze relative all'attesa del Calabresi da parte degli attentatori; sul punto il racconto di Marino di avere sostato per circa un quarto d'ora davanti a un negozio di frutta e verdura era stato confermato dal teste Biraghi ed inoltre aveva trovato riscontro oggettivo nella circostanza delle cassette di merce esposta sul marciapiede riferita da Marino e confermata dalla titolare del negozio Dalle Sasse;

12) la descrizione delle armi usate in particolare quella usata da Bompressi (Smith Wesson cal. 38 Special canna lunga) tale risultata dalla perizia eseguita nel presente processo nel 1989, successiva quindi all'interrogatorio di Marino del 21 luglio 88;

13) l'esatta sequenza dei colpi esplosi (il primo alla nuca il secondo alla schiena) confermata dal teste Gnappi, e diversa da quella riportata inizialmente dai giornali e riscontrata in tali termini dai periti medico-legali dell'epoca ai quali la stampa aveva dato pieno credito;

14) la esatta ricostruzione delle vie di fuga seguite dagli attentatori dopo l'omicidio in base ad una mappa stradale, sia pure rovesciata, presentata a Marino dagli inquirenti nel corso dell'istruttoria formale;

15) il soggiorno di Marino a Roma nell'estate-autunno 72, negato da Sofri e Pietrostefani nonostante prove evidenti, per alcuni giorni presso una signora norvegese simpatizzante di Lotta Continua amica di Sofri e Buffo, poi per alcuni mesi in un appartamento di via del Gonfalone preso in affitto da Pietrostefani tramite un prestanome; abitazione descritta esattamente da Marino che

inoltre aveva riferito una circostanza decisiva (allagamento per un rubinetto lasciato aperto, dell'appartamento di via del Gonfalone tanto che il proprietario aveva cercato per telefono il Pietrostefani), risultato provato nel dibattimento attraverso la deposizione del dipendente del padrone di casa, certo Gifuni; soggiorno a Roma durante il quale era stato posto in essere un tentativo di rapina all'accademia di San Luca, anche questo esattamente confermato dagli accertamenti del processo all'epoca instaurato a carico di ignoti;

8.d. quanto ai riscontri specifici riguardanti i tre chiamati in correità la sentenza riguardo a Bompressi considerava tali

1) la certezza della ripetuta presenza a Torino in casa dei coniugi Buffo-Paravia nel 70/72, circostanza inizialmente negata dall'imputato;

2) l'appartenenza alla struttura illegale armata di Lotta Continua, desunta dal fatto che egli veniva a Torino dalla Toscana ma non frequentava la sede di Lotta Continua ed era sconosciuto alla maggior parte dei militanti; inoltre erano state provate in giudizio le esercitazioni con armi e le rapine aggravate alle quali aveva partecipato;

3) la personalità di Bompressi, militante a tempo pieno di Lotta Continua e responsabile del servizio d'ordine di Massa, entrato a far parte della struttura illegale dell'esecutivo nel 70/71, amico di Sofri e Pietrostefani e altri dirigenti, sicuramente esperto nell'uso delle armi, condannato a un anno di reclusione per la detenzione di un fucile.

4) la compatibilità dell'identikit con le caratteristiche fisiche di Bompressi, circostanza non valorizzata quale indizio ma che dava credito all'episodio narrato dalla Bistolfi circa l'esclamazione della Vigliardi;

5) l'uso del nome "Enrico" suo terzo nome da lui mai utilizzato né dai suoi famigliari, amici, conoscenti, prima o dopo il delitto;

Riteneva, poi, inattendibili i quattro testimoni, che avevano sostenuto la presenza di Bompressi a Massa la mattina e a mezzogiorno del 17.5.72 considerato 1) la loro amicizia con l'imputato 2) il loro coinvolgimento ideologico in Lotta Continua 3) la tardività della loro induzione come testi 4) le obiettive difficoltà di un ricordo preciso dopo circa 18 anni dall'evento 5) le numerose contraddizioni sull'episodio nelle quali erano incorsi nelle loro deposizioni.

Quanto a Pietrostefani la sentenza indicava 1) la presenza a Torino negli anni 71/72 e i suoi riscontri con Marino in casa Buffo) senza mai partecipare a riunioni nella sede del movimento né svolgere manifesta attività per l'organizzazione in detta città; quindi si occupava della "struttura clandestina" circostanza provata dalla ricezione del provento della rapina perpetrata dai militanti di Lotta Continua in danno della casa editrice Einaudi e del Nuovo Pignone 2) la presenza a Roma del quotidiano di "Lotta Continua" la mattina del 15.5.72 "in spasmodica attesa" dell'esito dell'attentato a Calabresi, dimostrata dall'attendibile deposizione resa da Paolo Buffo al Giudice Istruttore, immotivatamente ritrattata in dibattimento 3) il fatto che Marino, in epoca non sospetta, "confessando" al senatore Bertone l'omicidio Calabresi, aveva indicato come mandanti Sofri e Pietrostefani 4) il ruolo di Pietrostefani nell'invio di Marino a Roma dopo l'omicidio Calabresi, provato dal soggiorno romano di Marino nella casa Frigaard procurata da Pietrostefani e nell'appartamento di via del Gonfalone, pure affittato tramite Pietrostefani 5) il ruolo di Dirigente Nazionale, di componente dell'esecutivo Politico, nonché di "testa organizzativa di Lotta Continua e quanto risultava dal libro intervista di Mario Scialoja – Renato Curcio e dalla deposizione di Franceschini sulla proposta fatta tramite Pietrostefani da Lotta Continua alle Brigate Rosse di diventare il loro "braccio armato" 6) la dimostrata falsità di Pietrostefani sulla sua pretesa crisi politica a partire dal 71, sul progressivo abbandono dell'organizzazione dal 72, sulla sua assenza a Milano nella primavera del 72, sull'ospitalità ricevuta da Marino nel 72 (rectius 73) a Torino in via Marco Polo.

Infine, quanto a Sofri, costituivano "riscontri" 1) il colloquio Marino/senatore Bertone come Pietrostefani "con la differenza che il nome di Sofri è stato riferito per primo e nel contempo più marcatamente sottolineato dal Bertone 2) la presenza di Sofri, con Pietrostefani, nella sede del giornale di Lotta Continua a Roma la mattina del 17.5.72, "in spasmodica attesa" come raccontato "de relato" da Marino e confermato dalla deposizione resa in istruttoria

da Paolo Buffo, inattendibili le contrarie descrizioni, indotte tardivamente in dibattimento, dagli amici degli imputati, tutti ex militanti di Lotta Continua (Laura De Rossi, coinvolta nell'acquisto di armi da delinquenti comuni a Torino, e Carla Melamini, entrambe strette collaboratrici di Sofri, Gerardo Orsini che aveva strettissimi legami con Sofri); del tutto vaga sull'ora dell'asserito incontro con Sofri e sul merito la deposizione del teste Marco Liggini, appartenente alla stessa area politica di Sofri, comparso per la prima volta al dibattimento per dire di avere comunicato per primo a Sofri la notizia dell'omicidio Calabresi, per strada, mentre portava a passeggio il proprio cane e che non aveva ricordato una sola parola di commento di Sofri, essendo poi inverosimile che il capo indiscusso del movimento ancora non conoscesse quanto un semplice appartenente a un piccolo gruppo locale sapeva per essere stato tempestivamente avvisato da più telefonate da amici e compagni di ideale; 3) la incontestata presenza di Marino a Pisa al comizio di Sofri del 13.5.72: 400 km. di distanza; manifestazione di carattere prevalentemente regionale-toscana; alla quale non risulta la partecipazione di altri militanti piemontesi e lombardi; Marino che non aveva avuto alcun rapporto con Sofri da oltre un anno; incontro a pochissimi giorni dall'omicidio Calabresi 4) la presenza di Marino a Massa il 20.5.72 ad altro comizio di Sofri, tre giorni dopo l'omicidio, risultante dalla precisa deposizione della teste Bistolfi 5) il ruolo di Sofri, indicato come leader massimo di Lotta Continua, ammirato, stimato, quasi idolatrato da Marino 6) il movente dell'omicidio ed implicita adesione ad esso da parte di Lotta Continua; la campagna di stampa scatenata contro il commissario Calabresi; gli articoli di Sofri riferentisi a Calabresi dal titolo "gli stiamo alle costole" "Calabresi, un assassino", l'agghiacciante dichiarazione (Lotta Continua 5.6.70 I pagina)...Noi che, più modestamente, di questo nemico del popolo vogliamo la morte, ci accontentiamo di acquisire anche questo elemento etc. etc.", le successive analoghe condotte considerate come "rivendicazione criptica" dell'omicidio, significative conferme dello spessore e dell'attualità del movente e della totale adesione espressa sul quotidiano di Lotta Continua (quindi attribuibili al suo direttore, al fatto omicidiario che veniva in toto giustificato, compiacimento e palese apologia per il crimine; abissalmente diverse le prese di posizione della sinistra culturale dell'epoca.

9. La sentenza poi passava ad esaminare i punti per i quali la sentenza di annullamento della I Sezione aveva ritenuto il vizio di motivazione in particolare (per la parte che ancora interessa; sugli altri punti, tra i quali quello della "donna" al volante della Fiat 125 – in effetti Marino che all'epoca portava i capelli lunghi "a cespuglio" – nei motivi di ricorso più non si insiste) 1) il luogo dell'incidente non confermato dal teste Musicco e 2) l'asserita manovra di retromarcia effettuata da Marino immediatamente prima dell'attentato contrastata dalla dichiarazione del Pappini. Sul primo punto in sintesi rilevava che: le tracce dell'incidente – lievi scalfitture ai parafranghi – smentivano clamorosamente il racconto del Musicco che aveva affermato di essere stato "speronato" da un mezzo procedente a forte velocità; la prosecuzione della corsa della Fiat 125, dopo l'urto, verso via Cimarosa riferita dal Musicco era contrastata dalla concorde affermazione dei due testi (Pappini e Decio) che seguivano la FIAT 125 e che avevano escluso qualsiasi conversione a U della macchina per portarsi dalla corsia dei numeri dispari a quella dei pari e che la stessa aveva proseguito verso via Cimarosa essendosi invece pacificamente diretta verso la direzione opposta; il luogo dello scontro riferito dal Marino all'angolo di via Giotto e via Cherubini, in prossimità del negozio Cislighi era incompatibile con le modalità di urto e il rilievo dei danni delle due vetture; il tempo dell'incidente indicato dal teste (contemporaneo o successivo all'attentato) era in contrasto con la realtà dei fatti essendo pacifico che l'incidente si era necessariamente verificato prima perché dopo gli spari il veicolo aveva proseguito indenne fino al suo abbandono all'angolo via Giussano-via Rasori.

Indicava quindi altre incongruenze e rilevava che al dibattimento il Musicco aveva reso una deposizione completamente diversa, dalla quale, in particolare, risultava che al momento dell'incidente egli era all'interno del parcheggio. Richiamava infine il conforme giudizio espresso dalla sentenza di annullamento e concludeva nel senso che l'incidente doveva ritenersi avvenuto all'interno del parcheggio come affermato da Marino.

Sul secondo punto in sintesi osservava che dalle diverse e complementari deposizioni dei testi Biraghi – particolarmente attendibile perché all'interno del suo ufficio in via Cherubini n° 8 aveva notato la FIAT 125 in sosta per un consistente intervallo di tempo e non fuggacemente per brevi istanti – Gnappi e Decio si desumeva che la Fiat 125 era retrocessa dalla zona del n° 8 di via Cherubini a quella del n° 6, una decina di metri, pochi secondi, come esattamente riferito da Marino; e che nel dibattimento di I grado il teste Pappini, a precisa domanda, aveva detto “avevo visto quella macchina lì, ferma, e uno che stava ‘venendo giù o andando sù adesso non ricordo più’.

10. Infine la sentenza quanto a Pietrostefani escludeva la concedibilità della diminuzione ex art. 1-2 comma b L. 18.2.87 n° 47 (che avrebbe portato alla prescrizione) rilevando l'insussistenza degli estremi di Legge dato che Pietrostefani non aveva mai ripudiato né con scritti né verbalmente il movimento eversivo del quale era stato esponente di spicco e la sua difesa era consistita nella strenua negazione dei fatti senza una parola di recriminazione per l'omicidio e di commiserazione per la vittima.

Escludeva, poi, nei confronti dei tre coimputati Bompreschi, Pietrostefani e Sofri la dichiarazione di prevalenza delle attenuanti generiche su rilievo che l'unico argomento dedotto, in assenza di qualsiasi segnale di resipiscenza, di rimorso, di confessione da parte degli imputati, era il decorso del tempo, la lontananza del fatto reato e la mutata situazione politica del paese, senza alcun riferimento a fatti particolari degni di considerazione idonei a giustificare la richiesta prevalenza.

11. Bompreschi, Pietrostefani e Sofri hanno proposto separati ricorsi per cassazione, articolati in motivi principali (ad opera di due difensori) ed aggiunti quanto a Bompreschi e Sofri il quale ha anche depositato una memoria personale di critica della sentenza fatta propria (salvo le parti polemiche) dal difensore, quale parte integrante del discorso.

12. Tutti i ricorrenti, richiamando l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi ai principi di diritto stabiliti con la sentenza di annullamento e che la pronuncia della Corte di Cassazione “risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento dell'obbligo di motivazione o sulla coerenza logica della stessa”, denunciano che nella sostanza la sentenza ha ripetuto la motivazione censurata dalle Sezioni Unite senza dare adeguata e corretta spiegazione in ordine ai punti in relazione ai quali la menzionata sentenza aveva ravvisato vizi di motivazione; denunciano inoltre violazione dell'art. 192 C.P.P. e vizi di motivazione in tutte le note articolazioni di questo tipo di censura, in ordine a vari punti essenziali nella valutazione dei giudici di rinvio.

12.a. In sintesi, per quanto attiene alla “credibilità” di Marino secondo Bompreschi la sentenza non ha dato adeguata risposta all'interrogativo di come “uomo buono” in preda a rimorso potesse compiere “rapine” in epoca non più collegata alle lotte politiche, e comunque progettarne di nuove; né ha risolto la contraddizione tra le asserite paure per minacce fattegli in tempi anche recenti da parte di ex compagni e finalizzate a coinvolgerlo nuovamente in azioni delittuose, e le minacce fattegli da Oliviero e Dell'Amico che andavano in direzione opposta alla commissione di rapine; né ha convincentemente dimostrato l'insussistenza nel Marino di possibile desiderio di protagonismo o di una pericolosa voglia compensativa dei danni conseguenti alla confessione e alla chiamata in correità.

Sempre Bompreschi, in ordine alla credibilità della Bistolfi in particolare rileva contraddizioni non risolte sul contenuto del colloquio Bistolfi/avv. Zolezzi, (indicazione da parte della Bistolfi, negata dall'avv. Zolezzi, che il “fatto” de quo era l'omicidio del commissario Calabresi), sul fatto che tale colloquio era avvenuto nella tarda primavera del 1987 ma la Bistolfi lo aveva posto a ridosso dell'aver visto il Bompreschi nella sede dell'assessorato alla cultura di Sarzana incontro avvenuto non nella primavera dell'87 ma in quella dell'86; sulla inspiegabilità dei timori affermati dalla Bistolfi (Bompreschi lo aveva continuato a frequentare nel corso degli anni; l'incontro con due “emissari” di Lotta Continua, Oliviero e Dell'Amico, era avvenuto sei-otto anni prima dell'87). Dello stesso tenore le censure di Pietrostefani che altresì rileva “zone d'ombra” non chiarite sui rapporti, retrodatati rispetto alle date ufficiali; tra Marino e i Carabinieri; la scarsa possibilità che “il

parroco di una frazioncina che ospita qualche centinaio di anime e un politico aduso a ricevere centinaia di persone per tutt'altri problemi" riescano a stabilire che "chi parla è tormentato da un rimorso veritiero e non calunnia alcuno"; il fatto che al momento ufficiale delle rivelazioni il reato era già prescritto per l'art.4 D.L. 15/12/1979 n° 625 convertito nella L. 6/2/80 n° 15 per il quale la pena dell'ergastolo è sostituita dalla reclusione da dodici a venti anni, circostanza della quale inquirenti e difensori di prestigio non potevano averlo informato".

Le stesse censure propone Sofri che inoltre sottolinea menzogne di Marino sulla data in cui contattò i C.C., sulle minacce che avrebbero accompagnato la confessione, sullo scopo degli incontri con Sofri successivamente al 1972 che ebbero per oggetto la richiesta e ricezione di danaro e non crisi di coscienza; e l'assurdità di ritenere del tutto indipendenti gli incontri Marino/senatore Bertone e Bistolfi/avv. Zolezzi.

12.b. In ordine all'attendibilità intrinseca, secondo Bompressi sulle "rettifiche, correzione etc." delle dichiarazioni di Marino vengono ripetuti gli argomenti della I sentenza di appello, giudicati dalle S.U. "logicamente inappaganti", senza operare la "doverosa verifica" delle stesse; ad es., quanto alla correzione – tipico esempio di "adatt_amento del racconto" alle dichiarazioni di un testimone – riguardante circostanze relative alla sosta della FIAT 125 davanti al negozio di frutta e verdura della Dalle Sasse, in particolare il punto riguardante l'uscita del negoziante (che aveva "lanciato anche un paio di sguardi") per prelevare la merce lasciata sul marciapiede; la Dalle Sasse, infatti, in dibattimento aveva dichiarato che quella mattina non aveva notato davanti al suo negozio nulla che potesse insospettirla ed inoltre aveva precisato che intorno a quell'ora nel negozio non c'era nessun cliente.

Quanto alla (negata dalla sentenza) sua presenza a Massa dal 17 al 20 maggio 72, Bompressi, sempre inquadrando le censure nell'ambito dei vizi di legittimità sopra richiamati, in sintesi denuncia la non corretta "svalutazione" dei testi che tale presenza avevano affermato, con travisamento di fatto in ordine a quanto dagli stessi riferito circa l'attività da lui svolta sia la tarda mattinata del 17 maggio, sia nei giorni successivi per la preparazione del comizio di Sofri del 20 maggio; rileva errori di data in ordine alla presunta tardività nell'indicazione dei testi; sostiene erroneità e contraddittorietà nel punto riguardante lo "schiarimento dei capelli".

Pietrostefani sottolinea ed elenca "aggiustamenti vari e correzioni" di Marino sui contatti avuti con esso Pietrostefani in ordine all'asserito mandato omicidiario, in particolare quanto alla presenza di Pietrostefani al comizio di Pisa del 13.5.72, sulla telefonata ricevuta dal "Luigi" sull'"attesa spasmodica..." di Sofri e Pietrostefani alle telescriventi della redazione del quotidiano "Lotta Continua", sul prelievo della pistola dal deposito del Buffo prima della partenza per Milano per compiere l'attentato; ed afferma che Marino è stato smentito circa la sua presenza al comizio di Massa del 20.5.72.

Sofri propone analoghe censure e denuncia l'omesso esame o l'illogica valutazione di alcune tra le più gravi contraddizioni riguardanti aspetti fondamentali del racconto di Marino, in particolare quelle sui partecipanti all'incontro di Pisa del 13.5.72 in cui sarebbe stato dato il mandato ad uccidere (prima Sofri e Pietrostefani, poi solo Sofri), e sulla conoscenza del piano operativo dell'omicidio (prima esclusa, poi omessa).

Specificamente sostiene l'inverosimiglianza Del preteso incontro di "pochi minuti" in cui sarebbe stato fatto un discorso estremamente ampio e di altre circostanze riguardanti il medesimo, e richiama le deposizioni, sostanzialmente ignorate o inesattamente valutate dalla sentenza, dei testi che tale incontro avevano escluso.

12.c. Punto specificamente investito dai motivi di Bompressi e Sofri (non di Pietrostefani che anche in questa sede di legittimità non contesta il ruolo di Marino nell'omicidio ma solo l'accusa di essere uno dei due mandanti) è quello riguardante la dinamica dell'attentato, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dai testi Musicco e Pappini contrastanti con la versione data da Marino.

Bompressi denuncia vizi di motivazione in quanto la sentenza 1) considera Pappini contraddetto dagli altri testi laddove solo Pappini ebbe modo di vedere quanto stava accadendo proprio nell'auto che precedeva la sua 2) non spiega come fu che l'incidente avuto da Musicco venne

immediatamente collegato all'omicidio tanto che per un momento si pensò che fosse avvenuto con l'auto degli assalitori in fuga 3) non coglie il collegamento tra il tempo e il luogo in cui Musicco aveva sempre, anche in modo di correlare, l'incidente e la correlativa deposizione del Pappini 4) per la contraddizione di Marino con quelli che già le Sezioni Unite avevano definito vero e proprio "travisamento di fatto"; la sentenza, affermando che Marino parla di "parcheggio" sia nel senso di "singolo posto", sia nel senso di "spazio di sosta delle vetture" ha ignorato del tutto la precisazione fatta da Marino in dibattimento (f.104 del verbale).

Le medesime censure sostanzialmente propone Sofri che in particolare denuncia l'omesso esame della deposizione della teste Fioralba Pontiggia la quale aveva affermato che lo sparatore, "all'altezza dello stabile n° 8... è stato sorpassato da una autovettura che proveniva dal lato di corso Vercelli e che procedeva lentamente verso via Mario Pagano... detto individuo è salito a bordo del veicolo"; e riferito, quindi, una manovra che contrastava radicalmente sia con quella di retromarcia affermata da Marino... sia con l'ipotesi di uno sparatore appostato e non sceso dalla vettura.

12.d. Altro punto investito dai ricorsi di Sofri e Pietrostefan_i è quello relativo alla ritenuta esistenza nell'ambito di "Lotta Continua" di una struttura illegale clandestina "militarista-terroristica".

Sofri denuncia che a tale giudizio la sentenza è giunta attraverso l'esame frettoloso ed erroneo di documenti e pubblicazioni sul quotidiano "Lotta Continua" e per aver omesso l'esame delle dichiarazioni dei terroristi collaboranti e dissociati, in particolare quelli che avevano aderito alla banda armata "Prima Linea", che avevano escluso che nel movimento di Lotta Continua ci fosse un servizio di ordine armato e organizzato per compiere reati con l'uso delle armi, praticamente una ipotesi di banda armata mai contestata agli attuali imputati; rilevando, in particolare, che i documenti valutati dalla sentenza o sono "appunti" sgangherati e grossolani (i quattro dattiloscritti sequestrati al Pedrazzini), o provano che nel gennaio 72 non esisteva alcuna struttura clandestina e che nessuna conferma dell'accusa poteva trarsi dalle pubblicazioni su "Lotta Continua" immediatamente successive all'attentato; sostiene poi che la sentenza ha operato un "abuso inconcepibile" della testimonianza Franceschini e del libro "A viso aperto" riguardante l'intervista di Mario Scialoja a Renato Curcio.

Anche Pietrostefani contesta che la sentenza abbia fatto corretta e completa interpretazione della deposizione di Alberto Franceschini e delle pagine del libro "A viso aperto".

Censure di Bompressi, Pietrostefani e Sofri riguardano la motivazione della sentenza sui punti indicati come specifico riscontro.

In particolare Bompressi denuncia vizi di motivazione nell'aver ritenuto "riscontri" la semplice "compatibilità" dell'identikit con le sue caratteristiche, l'asserito uso del nome di copertura "Enrico" in un ambiente (quello dei compagni di "Lotta Continua") dove egli era conosciuto da anni come Ovidio.

Pietrostefani contesta i "riscontri" in sintesi denunciando la carenza della prova su quelli della "presenza a Torino negli anni 71/72 etc." o della presenza a Roma "in spasmodica attesa" il 17.5.72, e che possano essere considerati "riscontri" il colloquio Marino/sen. Bertone, il "soggiorno romano" di Marino e il ruolo dirigenziale di Pietrostefani nell'ambito di "Lotta Continua". Censure dello stesso tipo possono "enuclearsi" dalla memoria di Sofri.

12.e. In punto attenuanti Pietrostefani denuncia 1)travisamento di fatto ed erronea applicazione di Legge in ordine al diniego della ex art. 1-2 I lett. L.16.2.87 n° 3 e conseguente prescrizione del reato: innanzitutto non era stato contestato alcun reato associativo né poteva qualificarsi "associazione sovversiva" il movimento "Lotta Continua" e quindi non poteva addebitarsi "di non avere mai ripudiato il movimento eversivo del quale è stato esponente di spicco"; comunque la condotta tenuta successivamente a quegli anni (ritorno agli studi, laurea, impegni di lavoro in prestigiose industrie etc. etc.) implicava "dissociazione", per la quale non sono necessari né proclami né protagonismi; inoltre la L. 34/87 non esige la confessione ma la presa di distanza 2) mancanza di motivazione sul diniego di prevalenza delle attenuanti generiche e conseguente prescrizione del reato: la sentenza non aveva "personalizzato...la motivazione...", non poteva pretendersi la confessione...gli argomenti prospettati per il riconoscimento dell'attenuante ex art. 2

comma I lett.b L. 34/87 se non valevano per quella attenuante, dovevano essere esaminati per suffragare la richiesta di prevalenza delle generiche.

12.f. Infine Bompressi con motivo aggiunto denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 473 commi II e IV C.P.P. 1930: il motivo premette 1) che con esposti inviati alla Corte di Cassazione in data 20.4.96 e 27.4.96 Sofri ha denunciato che, nella Camera di Consiglio nella quale fu emessa la sentenza impugnata, i giudici popolari sarebbero stati esposti a indebite pressioni da parte del Presidente Della Torre che avrebbe sostenuto come l'unità della corte stessa "sarebbe stata necessaria per ribaltare il risultato del precedente processo in Corte di Assise di Appello per l'omicidio Calabresi, concluso con una assoluzione; e dichiarando di fare affidamento sulla collaborazione a questo fine dei membri del Collegio"; 2) e che negli esposti si aggiunge che alla Camera di Consiglio finale si sarebbe giunti ad un voto di parità sulla colpevolezza...ma proprio le pressioni del Presidente della Torre, appoggiate su argomenti estrinseci al processo, avrebbero successivamente determinato un diverso orientamento ed una maggioranza colpevolista; 3) e si conclude con la richiesta che le due autorità competenti (C.S.M. in sede disciplinare e Procuratore Generale presso la Cassazione in sede penale) accertino la verità con le conseguenze di Legge; quanto sopra premesso il ricorrente sostiene che i fatti denunciati, se veri, "non costituiscono solo violazione disciplinarmente e penalmente rilevante ma anche violazione di diritto rilevabile in questa sede essendo state violate le norme procedurali (art. 473 commi I e II C.P.P. 1930) che _disciplinano la procedura per la formazione della decisione della Corte (di Assise di Appello) in Camera di Consiglio; norme tutte la cui violazione mette capo alla nullità del verdetto cui si è pervenuti. Nel caso di specie, infatti, la violazione dell'art. 473 comma IV C.P.P. 1930 si sostanzierebbe in una violazione del comma II dello stesso articolo, dovendosi quindi prescindere dalla preclusione prevista dall'ultima parte (" nessuno può opporre...") del comma V della stessa norma".

E "poiché l'accertamento del vero (da parte delle autorità competenti che stanno vagliando gli esposti) è presupposto perché si riconosca se vi è stata o meno la violazione di Legge che qui si denuncia...appare non solo opportuno ma necessario sospendere l'attuale giudizio in attesa di tale accertamento".

Motivi della decisione

L'istanza di sospensione dell'attuale giudizio proposta nei termini sopra riferiti è inammissibile in quanto in relazione alle questioni pregiudiziali il sistema dell'attuale codice di procedura penale – applicabile ai sensi dell'art. 245 Disp. Att. anche ai procedimenti che proseguono con le norme anteriormente vigenti – prevede la possibilità di sospensione del giudizio penale solo in dipendenza di questioni pregiudiziali civili o amministrative (art.3-479 – C.P.P) e mai nel caso di pregiudiziali penali.

Può subito, poi, affermarsi la manifesta infondatezza del motivo di ricorso Bompressi cui è stata correlata l'istanza di cui sopra; ed infatti se è vero che l'art. 473 V comma C.P.P. 1930 prevede la possibilità di dedurre come causa di nullità della sentenza l'ipotesi prevista dal secondo capoverso del medesimo articolo, è altresì vero che il secondo capoverso di una disposizione di Legge corrisponde al terzo e non al secondo comma, e nella fattispecie il terzo comma dell'art. 473 C.P.P. prevede la situazione, completamente diversa da quella dedotta ed asseritamente inquadrabile nel secondo comma, che i giudici presenti al dibattimento eccedano il numero legale e alla votazione abbiano partecipato i meno elevati in grado o i meno anziani.

Va poi precisato che la seconda sentenza di annullamento, emessa dalla I Sezione penale di questa Corte, non costituisce soltanto una "innocua" parentesi. E' invece la sentenza:

dalla quale é derivata la legittimazione del giudice di rinvio con tutti i connessi obblighi;che ha affermato la correttezza e congruità della motivazione dei giudici di merito in ordine alla sicura attendibilità intrinseca della confessione di Marino (con particolare riferimento ai punti riguardanti "il luogo dell'incidente non confermato dal teste Musicco" "l'asserita manovra di retromarcia effettuata da Marino immediatamente prima dell'attentato " etc. etc.) nonché alla piena attendibilità

delle dichiarazioni dalla Bistolfi, e all'esistenza di una serie innumerevole di riscontri riguardanti sia l'organizzazione dalla struttura clandestina di "Lotta Continua", sia la preparazione e l'esecuzione dell'omicidio, rilevando che su detti punti la Corte di merito aveva avuto presenti e superate con logiche e convincenti argomentazioni tutte le osservazioni critiche della sentenza delle Sezioni Unite;

che ha ritenuto la violazione dell'art.192 III comma C.P.P. in quanto i giudici di merito, dopo aver ritenuto credibili sotto il profilo intrinseco le dichiarazioni di Marino spinto alla confessione da sincero pentimento maturato negli ultimi anni e non da motivi di interesse, risentimento o rancore nei confronti dei coimputati, come già detto superando in modo logico tutte le osservazioni critiche mosse dalla sentenza di annullamento, si erano "fermati" e non avevano proceduto all'esame unitario dei riscontri esterni alla confessione e degli "altri elementi di prova" riguardanti le singole chiamate di correo; che, infine, in coerenza con le valutazioni di cui sopra, ha indicato al giudice di rinvio l'ambito dell'indagine che doveva essere svolta (ulteriormente) e i criteri di valutazione della chiamata in correità "alla luce delle recenti sentenze di questa Corte anche a Sezioni Unite".

L'impugnata sentenza, comunque, ha riesaminato tutti i punti riguardanti la chiamata in correità e gli ha risolti avendo come punto di riferimento la sentenza di annullamento delle Sezioni Unite ed i principi in essa affermati ma altresì con corretto richiamo alle conformi valutazioni operate dalla sentenza della I Sezione; e svolgendo una motivazione che sicuramente non incorre nelle carenze o insufficienze o errori di diritto rilevati dalla menzionata prima sentenza di annullamento nei termini sopra riassunti.

Credibilità

La sentenza ha ripreso in considerazione la "credibilità" di Marino alla luce di tutti i criteri di carattere generale fissati dalle Sezioni Unite per la valutazione della chiamata di correo; e in tale quadro ha esaminato approfonditamente i punti specificamente segnalati da detta sentenza ai quali, poi, fanno riferimento i motivi di ricorso.

"Uomo buono" e rapine successive: senz'altro corretta e convincente la motivazione della sentenza sul punto compatibilità tra la figura dell'uomo buono in preda al rimorso e quella dell'uomo che, in epoca non più collegata alle lotte politiche, e sino a non molto tempo prima della confessione al Parroco, commette rapine per lucro personale; ciò sul fondamentale e decisivo rilievo che il rimorso e l'angoscia maturati gradualmente sino a diventare un peso insostenibile, derivano soltanto da "quel gravissimo fatto" commesso con spietata determinazione e non dalle rapine, in precedenza considerate addirittura legittimi espropri proletari e quindi non tali da creargli particolari problemi di coscienza; correttamente poi evidenziano che le rapine per lucro personale erano sporadiche, diluite nel tempo, commesse come "basista" con ex militanti di "Lotta Continua" ed emerse soltanto a seguito della sua piena confessione fatta per la dichiarata volontà di totale rottura con il passato; logicamente poi precisando, a dimostrazione che le rapine non appartenevano alla personalità di Marino, che questi nella sua vita, dall'epoca della morte del padre, quando era adolescente, "non ha mai smesso un giorno" di lavorare onestamente per sé e la famiglia.

Con ciò condividendo le logiche affermazioni dei giudici di I grado secondo i quali "è del tutto ammissibile che l'imputato, nell'arco compreso tra il 72 e il maggio 87, per cogenti necessità personali e famigliari ovvero per le difficoltà di staccarsi definitivamente da persone con cui aveva illecitamente agito, abbia potuto reiterare attività criminose comunque ritenute infinitamente meno gravi rispetto a quello che era stato, invece, un evento di inaudita gravità e che nella sua vita era rimasto unico e indelebile: l'omicidio del commissario Calabresi".

Paura manifestata da Marino al parroco e dalla Bistolfi all'avvocato Zolezzi: in relazione al fatto che le Sezioni Unite avevano ritenuto non spiegate e non sufficientemente giustificate le paure e le angosce asserite da Marino e dalla Bistolfi, l'impugnata sentenza ha evidenziato che la "paura" manifestata dal Marino al parroco, contestualmente alla confessione di un "fatto gravissimo" commesso all'epoca del terrorismo, era correlata a precise minacce fatte a suo tempo dagli ex militanti Oliviero e Dell'Amico per il caso di indiscrezioni sulla precedente attività di rapine "o altro" da parte sua o della Bistolfi, minacciata di una brutta fine se avesse detto qualche parola di

troppo; e quella manifestata dalla Bistolfi all'avvocato Zolezzi era correlata al fatto che gli occasionali incontri con il Bompressi dopo il trasferimento a Bocca di Magra, da ultimo quello in un ufficio pubblico di Sarzana, il tutto in un particolare momento di depressione, avevano fatto riemergere in lei il ricordo delle allusioni e confidenze della Vigliardi Paravia nel 1972, dalle quali aveva intuito che Bompressi era l'assassino di Calabresi e di essere, quindi, in possesso di notizie di fatti gravi che avrebbero dovuto rimanere segreti stante la loro estrema importanza e rilevanza penale; ed ha quindi correttamente ritenuto che sia Marino che la Bistolfi avevano motivi per essere angosciati e spaventati.

Il fatto che la sentenza non abbia ulteriormente puntualizzato in ordine al discorso fatto da Marino al Parroco a proposito di minacce fattegli anche in tempi recenti da parte di ex compagni e finalizzata a coinvolgerlo nuovamente in azioni delittuose non comporta certamente vizio di motivazione su punto decisivo, dovendosi escludere che detto discorso possa aprire uno scenario diverso da quello ritenuto dalla sentenza.

Quanto alla Bistolfi non sussistono le contraddizioni non risolte di cui al motivo aggiunto di Bompressi (sopra sub 12.a) avendo l'impugnata sentenza dato congrua dimostrazione (sostanzialmente ignorata dal ricorso) sia del fatto che sicuramente la Bistolfi fece all'avvocato Zolezzi riferimento all'omicidio Calabresi, sia, come sopra detto, della "spiegabilità" dei timori dalla stessa affermati e dell'autenticità della angoscia manifestata nel colloquio con il legale e riferita a confidenze ricevute molti anni prima a Torino da una amica ospite; essendo irrilevante che la donna avesse occasionalmente nel corso degli anni frequentato Bompressi e mantenuto buoni rapporti con lo stesso posto che i timori non erano dovuti alla presenza dell'Ovidio – irrilevante, a questo proposito, la data esatta dell'incontro Bistolfi/Bompressi all'assessorato della cultura di Sarzana che con censura in fatto si asserisce avvenuto nel 1987 quanto al pensiero che ex militanti di Lotta Continua potessero farle del male per quanto ella sapeva dell'omicidio Calabresi. La sentenza poi ha eliminato qualsiasi sospetto derivante da asseriti "parallelismi" di comportamento tra Marino e la Bistolfi evidenziando che la donna parlò all'avvocato Zolezzi nel giugno 87, più di un anno prima dell'arresto di Marino e della deposizione all'A.G. di Milano e ben prima della "confessione" di Marino al Parroco (dicembre 87); e che non sussisteva alcun motivo che avesse potuto spingere la Bistolfi ad indurre Marino alla confessione di atroci reati coinvolgenti altre persone tra le quali Sofri nei cui confronti aveva conservato sentimenti di simpatia, affetto e stima, motivi mai prospettati neppure "dalle attente e vigili difese degli imputati"; e che totalmente assurda era l'ipotesi di un "complotto" tra la Bistolfi e Marino per risultati devastanti per la famiglia ed i figli minori, e sul decisivo rilievo che in tal caso la Bistolfi avrebbe dichiarato di avere saputo dal marito, nel 1972, tempo del fatto, l'esatto andamento dell'omicidio Calabresi, facendo anche i nomi di Sofri e Pietrostefani "piuttosto che simulare una confidenza della Vigliardi Paravia, fingere uno stato di agitazione e paura e inventare un colloquio tranquillizzante con l'avvocato Zolezzi, dopo tanti anni".

In conclusione la sentenza ha sicuramente motivato l'assoluta e totale credibilità della Bistolfi "sia per quanto autonomamente dichiarato sia per quanto costituisce riscontro alle dichiarazioni di Marino", anche qui rilevando che tale giudizio era confortato dalla sentenza della I Sezione Penale. Possibile desiderio di protagonismo... pericolosa voglia di rivalse...: in più punti la sentenza ha motivatamente escluso la possibilità – invero astratta – di una accusa calunniosa derivante dai sentimenti che animavano Marino e cioè "rimpianto, delusione, risentimento, rimorso, desiderio di catarsi"; in particolare con incensurabile perché logica valutazione ha evidenziato l'assurdità che Marino potesse avere denunciato se stesso di un delitto da ergastolo e nel contempo accusato dello stesso delitto tre innocenti, per estrinsecare il proprio risentimento nei confronti di chi aveva avuto successo nella vita (Sofri-Pietrostefani) e addirittura senza motivo nei confronti di Bompressi, rimasto al rango di modesto lavoratore ossia nel medesimo stato sociale di Marino; ed ha correttamente rilevato che nessun vantaggio, anche solo di natura morale sarebbe potuto derivare a Marino dalla confessione di un delitto non commesso; sottolineando, infine, che al momento delle rivelazioni non era ragionevolmente prevedibile, soprattutto per Marino, uomo semplice e privo di cognizioni giuridiche, la prescrizione del reato maturato solo per la decisione di tre giudici di

appello.

I motivi di ricorso sul punto nulla deducono che possa far ritenere l'illogicità della motivazione nei termini sopra riassunti.

Menzogne di Marino: quanto al fatto che Marino, in dibattimento, aveva in un primo tempo affermato di avere contattato per la prima volta i C.C. il 20 luglio e in un secondo tempo, a seguito delle deposizioni dei C.C., ammesso di essersi in realtà presentato 18 giorni prima, l'impugnata sentenza da una parte ha motivatamente "giustificato" Marino che, dopo gli accenni ad un complotto e ad un suo interesse anche economico alle rivelazioni, non aveva avuto il coraggio di dire il vero per non offrire il pretesto ad altre illazioni malevole, dall'altra ha correttamente ritenuto l'assoluta irrilevanza della divergenza di data che avrebbe potuto avere un significato soltanto nell'ottica di un complotto ordito dai Carabinieri contro i tre imputati, ipotesi abbandonata dagli stessi difensori e comunque categoricamente esclusa dalla sentenza con convincenti argomentazioni non contrastate nei ricorsi che sul punto si limitano a generiche allusioni.

Per il resto la sentenza ha correttamente escluso qualsiasi incidenza sulla credibilità di Marino da un'affermata sua reticenza, riguardante circostanze di fatto marginali, sugli ultimi contatti con Sofri dopo l'omicidio Calabresi.

Soltanto censura di fatto la deduzione di Sofri circa "l'assurdità di ritenere del tutto indipendenti gli incontri Marino/senatore Bertone e Bistolfi/avvocato Zolezzi, punto sul quale comunque l'impugnata sentenza ha ampiamente motivato dimostrando con congrue argomentazioni non contrastate dal ricorrente "la separazione netta fra il comportamento di Marino con Don Regolo e il senatore Bertone e della Bistolfi con l'avvocato Zolezzi".

Così come non integra denuncia di vizio di legittimità ma soltanto inammissibili censure di fatto, quella del ricorso Pietrostefani in merito "alla scarsa possibilità che il parroco di una frazioncina... e un politico ad uso a ricevere centinaia di persone per tutt'altri problemi" siano in grado di accettare che "chi parla è tormentato da un rimorso veritiero e non calunnia alcuno"; avendo, viceversa, i giudici di merito congruamente motivato sulla "autenticità" dello stato psicologico di angoscia, pentimento, amarezza rilevati dal parroco e dal senatore Bertone.

In conclusione l'impugnata sentenza, in conformità ai principi stabiliti dalle Sezioni Unite per la valutazione della "credibilità" del chiamante in correttezza e superando le carenze o insufficienze di motivazione rilevata dalla menzionata sentenza di annullamento, hanno preso in considerazione e congruamente motivato su ogni punto che potesse portare a dubitare della credibilità di Marino giungendo alla motivata conclusione che soltanto l'angoscia e il rimorso per l'omicidio Calabresi spinsero Marino alla confessione e alla correlativa chiamata in correttezza dei coimputati, e che la Bistolfi doveva considerarsi teste totalmente attendibile.

Attendibilità intrinseca

Anche su questo punto la motivazione della sentenza risulta corretta congrua ed aderente alle indicazioni date dalla sentenza delle Sezioni Unite.

Per quanto attiene alle "correzioni" "contraddizioni" etc. vere e proprie, e cioè quelle "interne" al racconto di Marino la sentenza ha preso in considerazione tutte quelle alle quali avevano fatto generico riferimento le Sezioni Unite (tra queste quella relativa alla pistola che Marino prelevò dal deposito del Buffo prima della partenza per Milano per compiere l'attentato specificamente richiamata dai motivi Pietrostefani) e le ha risolte con congrua motivazione logicamente giustificandole non solo con il passaggio del tempo dall'epoca dei fatti, avvenuti dai quindici ai diciotto anni prima (unico argomento secondo le Sezioni Unite addotto dalla sentenza annullata), ma altresì con la complessità della narrazione e soprattutto con il rilievo che, fatta eccezione per quelle relative alla presenza di Pietrostefani a Pisa il 13.5.72, si è trattato di inesattezze e rettifiche d'importanza marginale rispetto alla sostanza delle rivelazioni e assolutamente idonee ad intaccare l'attendibilità di Marino; inoltre sottolineando che Marino è un lavoratore manuale e quindi persona che, più di quanto potrebbe accadere a chi esercita una professione intellettuale, può, in un racconto così complesso e riguardante un periodo di tre anni di vita, non ricordare con esattezza "in prima battuta" tutti i particolari dei fatti. Quanto ai riferimenti fatti da Marino a Pietrostefani in particolare

alla presenza di questi al comizio di Sofri a Pisa il 13.5.72, punto “cardine” delle difese di tutti gli imputati, nessuna illogicità può essere addebitata alla motivazione della sentenza che ha escluso qualsiasi conseguenza in termini di “inattendibilità” intrinseca per mancanza di coerenza o di costanza delle dichiarazioni sul corretto e decisivo rilievo che le correzioni di Marino non sono state frutto di contestazioni dei coimputati, che in quel periodo non erano stati non solo sentiti ma neppure arrestati, o comunque di nuove emergenze processuali, ma semplicemente lo spontaneo emergere dalla memoria di ricordi più esatti, frutto di sforzi mnemonici del dichiarante, correzioni “tutte rese nel corso di consecutivi interrogatori sospesi per necessità logistiche, ma che possono essere considerati unitariamente come una sola deposizione”; sottolineando, poi, per completezza che, se non si era raggiunta la prova della presenza di Pietrostefani a Pisa il 13.5.72, mancava altresì la certezza della sua assenza da detta città in tale giorno.

Infine, anche per le ulteriori “correzioni” indicate e francamente “enfaticizzate” nei motivi di ricorso vale la considerazione di sicura irrilevanza ai fini di far ritenere qualche “non coerenza” o “non costanza” del racconto tali da giustificare un giudizio di inattendibilità intrinseca della narrazione; e valgono le osservazioni come sopra specificamente fatte dall’impugnata sentenza che, inoltre, ha esaminato ed adeguatamente motivato – dedicando alla trattazione appositi capitoli – tutte le obiezioni all’attendibilità di Marino circa asserite inverosimiglianze nel suo racconto (tipo quella che in un incontro di pochi minuti dopo il comizio di Pisa del 13.5.72 sia stato fatto un “discorso estremamente ampio”, o in quella della telefonata di “Luigi” “il 14.5.72, domenica, alla sede di Lotta Continua abitualmente chiusa nel giorno festivo e con telefono logicamente controllato” e simili) alle quali nuovamente accennano i motivi che peraltro si limitano ad “affermare” le “inverosimiglianze” senza tenere in alcun conto le ampie argomentazioni della sentenza sui singoli punti.

Solo per sottolineare la scarsa consistenza di quello che il ricorso Sofri qualifica “contrasto irrimediabile” può osservarsi che Marino quando disse, nell’interrogatorio 21.7.88 pag.9 “nulla mi fu detto a proposito dello specifico piano operativo” stava riferendo quanto avvenuto nell’incontro con Sofri senza certamente escludere le precedenti discussioni sul punto a Torino con Pietrostefani e Bompresi di cui ha poi parlato in dibattimento.

Quanto al “tipico esempio di adattamento del racconto” alle dichiarazioni di un testimone, unico riferimento al ricorso Bompresi al punto “attendibilità intrinseca”, correttamente l’impugnata sentenza ha ritenuto confermata dalla deposizione Dalle Sasse la veridicità del racconto di Marino a proposito della sosta davanti al negozio di frutta e verdura “con le cassette della merce esposte sul marciapiede” circostanza emersa solo con la deposizione dibattimentale della Dalle Sasse successiva all’interrogatorio di Marino, con esclusione, quindi, di qualsiasi “adattamento” da parte di Marino della deposizione della teste; e, in relazione all’ulteriore deduzione del motivo sul punto, può per completezza rilevarsi (sent. I grado pag.430) che dalla deposizione di Decio Margherita (trascr. f.1106) risulta che, quando immediatamente dopo l’omicidio ella andò nel negozio Dalla Sasse per scrivere il numero di targa della FIAT 125 e telefonare alla Polizia, dentro il negozio “c’era anche un uomo” ragionevolmente quello di cui aveva parlato Marino.

Passando ai punti in cui il racconto di Marino sarebbe stato smentito dalle prove assunte, in particolare dalla deposizione dei testi, la Corte osserva:

1) incontro Marino/Sofri subito dopo il comizio di Pisa del 13.5.72: nessuna illogicità della motivazione che ha ritenuto ben possibile l’incontro dopo un comizio affollatissimo, incontro durato pochissimo essendo solo questione di avere la conferma da parte di Sofri della decisione, di uccidere Calabresi, già oggetto di ampia discussione a Torino con Pietrostefani e Bompresi; incontro che non poteva certamente essere escluso dalle deposizioni dei testi sui movimenti di Sofri, non incompatibili con qualche minuto di colloquio con Marino prima di lasciare la piazza né dall’inesistente “diluvio” – punto ormai non più contestato – che vi sarebbe stato al termine del comizio; osservando, poi, che Marino era un militante “qualsiasi”, non particolarmente degno di attenzione tanto da dover essere ricordato dopo diciotto anni da persone all’epoca disinteressate a rilevare l’incontro.

E la sentenza non ha affatto ignorato o inesattamente valutato le deposizioni dei testi sui movimenti

di Sofri dopo il comizio (in particolare Guelfi) ma ha correttamente ritenuto che nessuno di essi aveva dichiarato di aver seguito Sofri come un'ombra minuto per minuto e di averlo tenuto costantemente sotto controllo; ed ha anche congruamente valutato la deposizione Ceccanti – che, paralizzato su una carrozzella, si era allontanato dalla piazza un pò prima della fine del comizio perché aveva cominciato a piovere ed era andato a casa dove poi era arrivato Sofri accompagnato da Guelfi – rilevando che le dichiarazioni di detto teste sui “tempi” apparivano approssimative e vaghe certo non tali da escludere che Sofri prima di giungere a casa sua avesse avuto qualche minuto per parlare con Marino.

Il punto di cui sopra vale, ovviamente, solo per escludere che vi sia la prova del “non incontro” e quindi della non attendibilità di Marino; altre sono le considerazioni per le quali correttamente la sentenza considererà il viaggio di Marino a Pisa il 13.5.72 come “riscontro” a carico di Sofri. Presenza di Bompressi a Massa la tarda mattinata del 17.5.72: è punto “chiave”, a differenza di quello relativo alla presenza di Bompressi a Massa tra il 17 e il 20 maggio 72 (solo come notizia ricevuta da Bompressi alcuni giorni dopo l'omicidio, Marino ha affermato che Bompressi quei giorni rimase a Milano da dove partì per Massa la mattina di sabato 20 maggio).

L'impugnata sentenza ha ritenuto inattendibili i quattro testimoni che avevano affermato di aver incontrato e parlato con Bompressi al Bar Eden di Massa verso le 13 del 17 maggio (ora incompatibile secondo la sentenza, con la presenza di Bompressi a Milano per commettere l'omicidio) sulla base dei seguenti elementi 1) amicizia con l'imputato 2) coinvolgimento ideologico in Lotta Continua 3) tardività della loro induzione come testi 4) obiettive difficoltà di ricordo preciso dopo circa diciotto anni 5) numerose contraddizioni nelle quali i testi erano incorsi. Il ricordo di Bompressi censura la sentenza (con i motivi sopra riassunti) rilevando in particolare che i testi sono stati ritenuti inattendibili sulla base delle stesse motivazioni censurate dalle Sezioni Unite le quali tra l'altro avevano stabilito che il momento dell'indicazione e dell'induzione dei testi non poteva essere elemento che inficiasse l'attendibilità dei medesimi, e denunciando errori “su punti centrali della controversia” (deposizione del teste Fruzzetti e presunta tardività dell'induzione dei testi a difesa).

Può subito affermarsi l'irrilevanza degli “errori” effettivamente risultanti dalla sentenza quando a pag.412 attribuisce al teste Fruzzetti l'affermazione di avere visto Bompressi la mattina del 17.5.72 verso le ore 11 nella sede di Lotta Continua (tra l'altro alle pagine 406 e 416 la sentenza riferisce in termini esatti) o quando indica nel 29.7.89 l'indicazione dell'esistenza di tali testi sul giornale La Repubblica, in realtà avvenuta il 29.7.88; irrilevanza in quanto le argomentazioni della sentenza su detti punti sono quasi “ad abundantiam”.

Viceversa appare corretto escludere la “tardività” della deduzione dei testi come elemento di inattendibilità degli stessi.

La sentenza di I grado e quella di appello avevano “valorizzato” la tardività sul rilievo che i testi, pur “a disposizione” sin dal 29.7.88 (La Repubblica di cui sopra), erano stati dedotti solo un anno dopo con richiesta del 24.7.89 alla chiusura dell'istruzione formale e dopo il deposito degli atti ai sensi dell'art.372 C.P.P. 1930, quando quindi ogni particolare del processo diveniva noto; ed osservando che “l'imputato avrebbe potuto essere scagionato subito dopo l'arresto, avrebbe potuto evitare il giudizio ma egli si guarda bene dal chiedere l'assunzione di quei testimoni”.

Ma le Sezioni Unite avevano affermato che si trattava di legittima ancorché opinabile scelta difensiva che non poteva fare incidere ragionevolmente sul giudizio di credibilità e attendibilità dei testi che sono estranei alle strategie difensive.

Stante quanto sopra non poteva il giudice di rinvio fare nuovamente riferimento alla tardività della deduzione dei testi. Ciò peraltro non esclude che le altre ragioni indicate correttamente possano giustificare il giudizio di inattendibilità; dovendosi precisare che, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, i punti “amicizia con l'imputato” e “coinvolgimento ideologico in Lotta Continua” con conseguente “massimo interesse ad escludere sia i propri compagni che l'intera Organizzazione politica da ogni collegamento con il delitto Calabresi” non erano affatto entrati nel giudizio di attendibilità per espressa affermazione dei giudici di merito (sent. I grado pag. 507) che avevano ritenuto l'inattendibilità solo per la tardività della richiesta d'assunzione e per le contraddizioni tra i

vari testi.

E la Corte di rinvio ha congruamente giustificato il giudizio di inattendibilità sulla base degli elementi sopra indicati, valutati nel loro complesso; tra questi correttamente ha attribuito notevole importanza anche al fatto che a diciotto anni di distanza è praticamente impossibile ricordare un fatto non collegato ad alcun elemento tale da imporre il ricordo e nella fattispecie i testi avevano “ricordato” soltanto condotte sostanzialmente generiche riferendosi ad un volantino ciclostilato che doveva essere distribuito ma nulla che dovesse richiamare alla memoria la presenza di Bompressi. Analogo discorso per quanto attiene alla presenza di Bompressi a Massa nei giorni dal 17 al 20 maggio; anche qui i testi “ricordano” solo condotte “generiche” nel senso sopra precisato (e solo per completezza si rileva che, contrariamente a quanto affermato nel ricorso con il richiamo alla pag. 1327 delle trascrizioni dibattimentali, l’organizzazione del comizio e comunque l’allestimento del palco sarebbe stata opera di tale Teani e non di Bompressi). Presenza di Marino al comizio di Massa del 20.5.72: premesso che come sopra detto l’impugnata sentenza con ampia e congrua motivazione ha ritenuto l’attendibilità della teste Bistolfi (lo stesso giudizio era stato espresso dalla sentenza di annullamento della I Sezione penale) e l’inattendibilità della teste Vigliardi Paravia (punto ancora più ampiamente trattato da quella di I grado, pag. 638 sgg., 641), e che su entrambe queste motivate valutazioni i ricorsi prospettano soltanto censure sostanzialmente di fatto, dalla precisa e particolareggiata deposizione della teste Bistolfi risulta con certezza che Marino e la Vigliardi andarono al comizio di Sofri a Massa il 20.5.72 (rimanendo lontani da casa un giorno e mezzo e restando la Bistolfi a casa per badare ai due bambini, quello proprio e quello della Vigliardi).

“Schiarimento dei capelli di Bompressi” : punto correlato alla frase attribuita da Marino alla Vigliardi, al momento del rientro a Torino da Massa il 20.5.72 “ma non vedi come si è conciato i capelli Ovidio, così somiglia di più all’identikit”; all’affermazione di Marino che a Massa aveva notato il leggero schiarimento dei capelli e una leggera modifica della pettinatura di Bompressi; ed anche al fatto che pure la Bistolfi, riferendosi all’episodio di alcuni giorni dopo quando la Vigliardi, mostrando il giornale ed accennando a Bompressi che si trovava nell’altra stanza aveva detto, sgomenta, “è lui, non vedi che è identico”, aveva notato il leggero schiarimento dei capelli. L’impugnata sentenza ha congruamente motivato sul punto, senza disattendere principi stabiliti dalle Sezioni Unite dalle cui “tracce di fatto” il giudice di rinvio può peraltro discostarsi (S.U. 18.2.88, Rabito e altri), evidenziando che la circostanza dello schiarimento dei capelli era tutt’altro che assurda considerato che l’attentatore aveva agito a viso scoperto e quindi era senz’altro opportuno, immediatamente dopo il delitto, quando Massimo era l’impegno di ricerca e persecuzione dei colpevoli, cercava di diversificarsi rispetto alle indicazioni che sarebbero state date – come in effetti avvenne – dalle persone presenti all’omicidio; dovendosi poi rilevare che l’eventuale inopportunità o inadeguatezza del “travisamento” successivo di quel tipo o l’eventuale errore di non essersi “travisato” prima non può certamente far escludere che in effetti tale leggero schiarimento e leggera modifica della pettinatura (forse addirittura più efficaci di qualche “travisamento” più netto) vi siano stati. Ne’ tale esclusione può derivare dalle testimonianze dei testi di Massa, tra i quali il commissario Costantino, che non hanno ricordato alcun cambiamento nel Bompressi, e ciò considerato che il leggero schiarimento dei capelli e la leggera modifica della pettinatura, pur di una qualche efficacia allo scopo di eludere le ricerche, non determinavano certamente un’alterazione tale da dover essere notata e, soprattutto, da dover essere ricordata diciotto anni dopo.

Dovendosi, poi, rilevare che nell’episodio narrato dalla Bistolfi la Vigliardi non fece cenno allo schiarimento dei capelli (che la Bistolfi notò “motu proprio” quando, sollecitata dalla frase della Vigliardi, guardò Bompressi) ma solo alla corrispondenza dell’identikit ai tratti del Bompressi. In conclusione l’impugnata sentenza ha effettuato tutti gli approfondimenti richiesti dalle Sezioni Unite risolvendo ogni eventuale dubbio ed ha quindi motivatamente concluso per la sicura attendibilità intrinseca delle dichiarazioni di Marino.

Sulla dinamica dell’attentato (Musicco-Pappini)

Si tratta del punto che vede la contrapposizione tra l’ipotesi del “passaggio veloce” fatta nel primo

rapporto della polizia sulla base delle dichiarazioni dei testi Musicco e Pappini (FIAT 125 _parcheggiata o proveniente dalla zona adibita a posteggio delle macchine che, alla vista del dr. Calabresi, parte di scatto, viene in collisione con la SIMCA di Musicco all'altezza dell'imbocco della vicina Via Giotto, gira intorno all'isola spartitraffico e così si porta al lato dei numeri pari di Via Cherubini; l'attentatore scende dalla vettura, commette l'omicidio e risale sulla vettura guidata dal complice che parte a forte velocità verso Via Mario Pagano) e la versione dei fatti, totalmente diversa, resa da Marino (incidente con la SIMCA avvenuto all'interno del parcheggio, giro "di controllo" attorno al parcheggio per vedere il comportamento del conducente della SIMCA, passaggio nella parte dei numeri pari di Via Cherubini, sosta della vettura davanti al negozio di frutta e verdura "in attesa", retromarcia di una decina di metri nel momento dell'inizio "dell'azione" da parte del Bompressi, salita a bordo di questi, fuga a forte velocità).

Premesso che incontestabilmente l'ipotesi del "passaggio veloce" venne prospettata soltanto sulla base delle dichiarazioni rese da Musicco alle quali fu collegata quella di Pappini della "discesa" dell'attentatore dalla FIAT 125, la Corte osserva che sicuramente corretta e congrua appare la sentenza impugnata che ha ritenuto Musicco assolutamente inattendibile -e inattendibili, quindi, le deduzioni fatte sulla base delle sue dichiarazioni argomentando nei termini sopra riassunti sub 9; in estrema sintesi indicando i dati tecnici indiscutibili che contrastavano la sua versione, la non corrispondenza alla realtà dei fatti dei tempi da lui riferiti, della direzione "di fuga" della FIAT 125 etc., e la deposizione completamente diversa fatta dal teste in dibattimento quando, in particolare, aveva anche lui indicato l'incidente come avvenuto all'interno dell'area di parcheggio.

Dovendosi anzi, a questo proposito, rilevare che Marino ha sempre affermato che l'incidente era avvenuto all'interno del parcheggio come risulta dalle precise dichiarazioni richiamate (con diversa interpretazione) nella sentenza delle Sezioni Unite; in particolare quando, anche nell'interrogatorio reso alla Corte di Assise il 10.1.90 (ff.103-104 trascrizioni sent. I grado pagg.272 sgg.) Marino collocò l'incidente non in corrispondenza della scivolo di uscita dall'area di parcheggio ma bene all'interno di quest'area (nella quale vi erano varie file di posti macchina e, tra l'uno e l'altro, vere e proprie "corsie di scorrimento"; grafico n°12 pag.240 della set. I grado) posto che, dopo l'incidente, "partì velocemente verso l'uscita del parcheggio... percorrendo la strada che va via dal parcheggio..." e cioè una delle "corsie" di cui sopra (così come, a proposito dell'uso "promiscuo" da parte di Marino del termine "parcheggio" affermato nella sentenza, può rilevarsi che anche in sede di interrogatorio davanti alla Corte d'Assise (trascrizioni f. 105) Marino così si espresse "c'era un negozio di frutta e verdura ed ho trovato, diciamo, un parcheggio libero proprio lì davanti...", chiaramente intendendo "parcheggio" come "posto macchina"). Quindi a parte quanto si dirà in seguito con riferimento alla deposizione Biraghi, elemento decisivo al fine della consegna della versione di Marino reiteratamente evidenziato dalla impugnata sentenza ma ignorato nei motivi di ricorso, il collegamento tra l'incidente Musicco e l'omicidio venne fatto sulla base delle dichiarazioni di Musicco risultate assolutamente inattendibili in particolare quanto ai "tempi" riferiti; né il discorso può cambiare sul rilievo che la vettura con la quale avvenne l'incidente era effettivamente "collegata" all'omicidio posto che bene il Musicco poté effettuare il collegamento nei termini temporali riferiti "in un processo associativo di idee ha potuto dedurre..." solo per il fatto che il conducente della vettura che lo aveva "speronato" era "fuggito" tenendo quindi un comportamento di illegalità che poteva avere a che fare con l'altro ben più grave comportamento d'illegalità tenuto da chi aveva commesso l'omicidio.

Nessun collegamento, poi, tra le dichiarazioni di Musicco e quelle di Pappini che, come evidenziato nella sentenza, aveva escluso qualsiasi conversione a U della FIAT 125 per portarsi dalla corsia dei numeri dispari a quella dei numeri pari; conversione che viceversa avrebbe dovuto notare – se ci fosse stata – posto che egli vide il dr. Calabresi mentre usciva dal n° 6 di via Cherubini e la FIAT 125, nell'ipotesi del "passaggio veloce" sarebbe dovuta partire di scatto proprio al momento dell'uscita del commissario.

Ma, come si è detto, la sentenza ha evidenziato e insistito (pagg. 370 sgg. – 511) sulla deposizione del teste Biraghi Umberto, titolare dell'Agenzia Olivetti al n° 8 di via Cherubini, immediatamente a fianco del negozio di frutta e verdura Dalle Sasse – teste considerato "particolarmente attendibile

perché aveva notato la scena per un consistente intervallo di tempo e non fuggacemente per brevi istanti” – che ha confermato il racconto di Marino (inoltre certamente riscontrato dalla circostanza, riferita dall'imputato, risultata corrispondente al vero delle cassette, di frutta e verdura esposte sul marciapiede) sulla sosta con il motore acceso circa un quarto d'ora etc.etc.; sosta prolungata che evidentemente toglie qualsiasi spazio alla versione del “passaggio veloce con discesa dell'attentatore...”.

Sempre con convincente motivazione la sentenza ha, poi, ritenuta l'attendibilità della versione di Marino riguardante la manovra di retromarcia per una decina di metri eseguita contemporaneamente alla materiale azione dell'omicida, dalla posizione di sosta in cui si trovava, all'altezza del n° 8 di via Cherubini, per agevolare la salita dell'attentatore che era all'altezza del n° 6 di quella via, evidenziando la menzionata deposizione del teste Biraghi che rendeva “necessitata” la manovra di retromarcia per passare dal n° 8 al n°6 di via Cherubini e la inverosimiglianza della versione Pappini (che, inoltre, al dibattito aveva manifestato incertezza dicendo, a precisa domanda, “avevo visto quella macchina lì, ferma e uno che stava venendo giù o andando sù, adesso non ricordo più”) della discesa dell'attentatore dalla FIAT 125 sostanzialmente contrastata dalla versione degli attentissimi testi Gnappi e Decio (quest'ultima sicuramente in posizione tale da poter notare l'eventuale discesa dell'attentatore considerato che ebbe la possibilità di rilevare il numero della targa della FIAT 125) e dal fatto che la versione di Marino derivava come logica conseguenza dall'aver lo stesso Pappini e la Decio escluso che la FIAT 125 provenisse da via Cimarosa o fosse spuntata dalla corsia dei numeri dispari di via Cherubini.

Del tutto irrilevante, in proposito, la deposizione della teste Fioralba Pontiggia (richiamata nei motivi di Sofri) la quale incontestabilmente si affacciò al balcone solo dopo aver sentito gli spari e quindi dopo la manovra di retromarcia effettuata contestualmente al primo attraversamento della strada da parte dell'omicida (e tale da creare la falsa impressione avuta da Pappini che improvvisamente si trovò davanti la FIAT 125 e l'attentatore che attraversava la strada passando tra la FIAT 125 e l'Alfa 2000 dello stesso Pappini).

In conclusione, sui punti di cui sopra i motivi di ricorso nella sostanza si limitano a prospettare non vizi di legittimità ma una diversa valutazione delle risultanze processuali che la sentenza ha congruamente interpretato con approfondito esame ed avendo ben presenti le indicazioni della sentenza di annullamento delle Sezioni Unite alle quali fanno specifico riferimento i motivi della difesa Bompressi.

Riscontri

Sicuramente corretta e conforme alla costante giurisprudenza l'interpretazione data dall'impugnata sentenza della norma dell'art.192 III comma riguardante la chiamata di correo e in particolare del concetto di “riscontri” e cioè degli “altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità”; quindi la chiamata di correo – che ovviamente deve avere i requisiti della “credibilità” e dell'”attendibilità intrinseca” nei termini affermati dalla sentenza di annullamento delle Sezioni Unite – ha valore di prova e non di mero indizio sempre che venga confermata nella sua attendibilità da quegli “altri elementi di prova” (che devono essere tanto più “consistenti” quanto meno “radicale” sia l'accertamento sulla “credibilità” e sull'”attendibilità intrinseca”, e viceversa); e gli altri “elementi di prova” possono essere di qualsiasi tipo e natura (per tutte S.U. 6.12.1991 n°13, Scala e altri) purché, é ovvio, logicamente idonei alla conferma dell'attendibilità; conferma che, poi, deve riguardare la complessiva dichiarazione del coimputato relativamente ad un determinato episodio criminoso nelle sue componenti oggettive e soggettive e non ciascuno dei punti riferiti dal dichiarante.

Di quella che la sentenza di annullamento della I Sezione penale ha indicato come analiticamente motivata “serie innumerevole di riscontri” riguardanti sia l'organizzazione della struttura clandestina di Lotta Continua sia la preparazione e l'esecuzione dell'omicidio ed anche la posizione di ciascun chiamato, e che sono poi sostanzialmente quelli evidenziati, in qualche caso in modo “raggruppato”, nella impugnata sentenza nei termini riassunti sopra al numero 8.c e che riguardano anche il periodo successivo all'omicidio (soggiorno di Marino a Roma, dove doveva costituire la

colonna armata romana, in abitazioni procurate da Pietrostefani), i motivi di ricorso prendono in considerazione, oltre il punto relativo alle modalità dell'omicidio (incidente Musicco, nei termini già trattati) e salvo un fugace accenno al soggiorno romano di Marino, che peraltro attiene ai riscontri specifici relativi ai singoli chiamati in correità, soltanto quello riguardante la ritenuta esistenza, nell'ambito di Lotta Continua, di una struttura illegale "militarista-terroristica" creata per decisione dell'Esecutivo Nazionale.

In proposito l'impugnata sentenza ha correttamente rilevato che l'esistenza di questa struttura illegale armata operante all'epoca dell'omicidio Calabresi era stata già riconosciuta dalla sentenza delle Sezioni Unite che peraltro avevano ritenuto necessario un approfondimento per accertare che detta struttura potesse essere qualificata come organizzazione di tipo terroristico e non piuttosto (soltanto) come strumento di acquisizione di mezzi finanziari con le rapine "e di una promozione di una violenza diffusa nell'ottica di uno scontro armato contro gli avversari politici (i fascisti)". E, nell'effettuare questo "approfondimento" (nei termini riassunti sopra n° 8.c – 1) l'impugnata sentenza ha evidenziato caratteristiche di detta struttura e condotte tenute dai vari militanti tali da convincere sulla effettiva natura, appunto militarista – terroristica, della stessa, in particolare sottolineando l'imponenza dell'armamento per il numero di armi micidiali (sessanta rubate nella sola armeria di Leoni di Torino) assolutamente sproporzionate al solo compimento di rapine per autofinanziamento, le esercitazioni di tipo militare effettuate nella cascina di Biandrate (contro sagome umane disegnate sul muro) e sulle montagne di Corio Canavese, il modo di consegna e restituzione delle armi, il fatto che queste venivano usate non solo per commettere rapine ma anche per atti intimidatori contro esponenti dell'estrema destra (onorevole Servello).

Quanto sopra di per sé integra corretta e logica motivazione sulla natura e caratteristiche della struttura illegale armata.

Ma, come già sopra riferito, la sentenza, a conferma del carattere eversivo di detta struttura, ha richiamato con ampia trattazione le risultanze del libro – intervista "A viso aperto" di Curcio Scialoja che sottolinea pubblicato da quasi tre anni e mai contestato da alcuno, tanto meno da Sofri e Pietrostefani – contenente, appunto, l'intervista data da Renato Curcio, capo delle Brigate Rosse, al giornalista Mario Scialoja, e le dichiarazioni rese sul punto come teste da Alberto Franceschini, il c.d. "Mega" delle Brigate Rosse (come riassunto sub n° 8.c – 1); in particolare il punto dell'offerta da parte di Sofri e Pietrostefani – più precisamente da parte di dirigenti di Lotta Continua – alle Brigate Rosse di "entrare" in Lotta Continua con il compito di "fare quello che sapevano fare meglio..." e costituire il braccio armato del movimento, colloqui e incontri avvenuti tra Pietrostefani e Renato Curcio una prima volta e tra Pietrostefani e Alberto Franceschini una seconda volta) nonché le risultanze di altri documenti estremamente significativi, dettagliatamente esaminati e congruamente valutati.

Sui punti di cui sopra i motivi di ricorso 1) non tengono minimamente conto delle affermazioni della sentenza basate sui fatti puri e semplici accertati (imponenza dell'armamento, addestramento ai "poligoni" di Biandrate e Corio Canavese, atti intimidatori – terroristici etc.) e del fatto che il punto sussistenza di struttura illegale armata era stato ormai "consacrato" anche dalla sentenza delle Sezioni Unite e dalla seconda sentenza di annullamento; 2) propongono generiche censure in fatto in ordine all'interpretazione di quei documenti il cui chiarissimo significato è stato correttamente evidenziato dalla sentenza e così pure in ordine alla deposizione Franceschini; 3) richiamano dichiarazioni sostanzialmente generiche di terroristi, collaboranti o dissociati, alcuni dei quali (ad es. Bettini, Marocco) neppure facenti parte dei servizi d'ordine, sull'"assenza" di armi ("solo bottiglie incendiarie, chiavi inglesi, spranghe": Camagni, f. 1119), non tenendo conto che tutti i militanti facenti parte dei servizi d'ordine necessariamente facevano parte della struttura illegale armata destinata ad attività "speciali".

Riscontri attinenti più specificamente alle chiamate in correità.

Bompresi: la sentenza ha indicato cinque riscontri oggettivi – quelli sopra riassunti sub 8.d, riscontri specifici relativi a Bompresi – ma il ricorrente nulla deduce su quelli dei numeri 1-2-3 (ripetuta presenza a Torino in casa dei coniugi Buffo-Paravia, nel 70/72, circostanza inizialmente negata dall'imputato; l'appartenenza di Bompresi alla struttura illegale armata di Lotta Continua

desunta, in modo categorico, dal fatto che egli dalla Toscana andava spesso a Torino ma non frequentava la sede di Lotta Continua ed era sconosciuto alla maggior parte dei militanti nonché dal fatto che in giudizio erano state provate le esercitazioni con armi e le rapine aggravate alle quali aveva partecipato; la personalità di Bompressi militante a tempo pieno di Lotta Continua e responsabile del servizio d'ordine di Massa ... amico di Sofri e Pietrostefani ... sicuramente esperto nell'uso delle armi) che viceversa escludono l'ipotesi prospettata dalle Sezioni Unite che Bompressi andasse a Torino per svolgere "normale" attività politica, e già per sé, valutati nel loro complesso, sono idonei ad integrare quegli "altri elementi di prova" che ulteriormente confermano l'attendibilità della complessiva dichiarazione del chiamante in correttezza, già "confermata" dagli altri "innumerevoli riscontri".

Bompressi, invece, contesta la correttezza dalla motivazione sui "riscontri" n°4-5 ma infondatamente e con inammissibili censure in fatto.

Ed infatti 1) quanto alla compatibilità dell'identikit con le caratteristiche fisiche di Bompressi la sentenza ha esplicitamente seguito l'indicazione delle Sezioni Unite che avevano affermato "estremamente generico" (peraltro "da solo") l'indizio della corrispondenza dei tratti somatici di Bompressi con l'identikit, ma ha correttamente valorizzato il punto come elemento che dava credito all'episodio narrato dalla Bistolfi circa l'esclamazione della Vigliardi ("ma non vedi che è lui...") e il suo sgomento nel rilevare sul giornale appunto l'identikit dell'attentatore 2) quanto all'uso del nome "Enrico" invece che di quello suo proprio "Ovidio" circostanza correlata all'attività clandestina svolta da Bompressi a Torino e ai convincenti rilievi che "rientrava nella logica cautelarsi nei confronti del proprio complice e non nei riguardi di chi lo riteneva un normale militante" e che "se Marino non avesse successivamente conosciuto la reale, vera identità di Bompressi, questi sarebbe sfuggito alle maglie della Legge esattamente come il "Luigi" della base milanese", è ininfluente che la circostanza, affermata dalla Bistolfi, effettivamente non risulti confermata "ad abundantiam" dalla Vigliardi – ritenuta teste inattendibile – nella pagina 1410 delle trascrizioni dibattimentali indicata nella sentenza.

Pietrostefani come già detto in sintesi sostiene 1) la carenza della prova su quelli della presenza a Torino negli anni 1971/72 etc.etc. o della presenza a Roma in "spasmodica attesa" il 17.5.72 e che 2) possano essere considerati "riscontri" il colloquio Marino/senatore Bertone, il soggiorno romano di Marino, il ruolo dirigenziale di Pietrostefani nell'ambito di "Lotta Continua". Nessuna delle menzionate censure può trovare accoglimento.

Ed infatti: 1) la presenza – non certamente affermata costante – a Torino di Pietrostefani negli anni 71/72 e i suoi incontri con Marino in casa dei coniugi Buffo-Paravia sono circostanze correttamente ritenute sulla base della deposizione, ancorata a precisi riferimenti oggettivi, resa dalla teste Bistolfi della quale ancora una volta la sentenza ha correttamente affermato la piena attendibilità, e che, assidua militante di Lotta Continua, non vide mai Pietrostefani (che, poi, nei primi due mesi del 73 abiterà insieme a Marino/Bistolfi nell'appartamento lasciato dai coniugi Buffo/Paravia) partecipare a riunioni nella sede torinese del movimento né svolgere manifesta attività per l'organizzazione in detta città; donde la corretta deduzione che lo stesso a Torino si occupava della struttura clandestina; sui menzionati punti il ricorso prospetta soltanto inammissibili censure di fatto; 2) la circostanza della presenza di Pietrostefani – e Sofri – la mattina del 17.5.72 nella sede del giornale "Lotta Continua" in "spasmodica attesa" di notizie sull'esito dell'attentato, quale riferita da Marino sulla base di quanto dettogli da Pietrostefani alcuni giorni dopo l'omicidio (e che altrimenti non avrebbe potuto conoscere), è stata ritenuta sulla base delle inequivocabili dichiarazioni rese in istruttoria da Paolo Buffo correttamente valutate (in particolare in relazione all'inciso "per quanto ricordi", precisato nel proseguo della dichiarazione, che, contrariamente a quanto osservato nei motivi di Pietrostefani, la sentenza non ha affatto ignorato avendo invece sottolineato che il Buffo, dopo avere detto "c'erano anche Sofri e Pietrostefani, per quanto ricordi" precisò "voglio dire che c'erano in molti, oltre a Sofri e Pietrostefani ..." aggiungendo "non ricordo particolari dichiarazioni di Sofri e Pietrostefani") essendosi poi ritenute inattendibili sia la ritrattazione fatta dal Buffo in dibattimento sia (per le ragioni riassunte sopra sub 8.d) le contrarie deposizioni, rese in dibattimento dai testi De Rossi, Melazzini e Orsini e – punto che riguarda soltanto Sofri – sostanzialmente

ininfluente quella del teste Liggini;

3) inammissibile censura di fatto, comunque infondata, quella con la quale, sul rilievo che a quel tempo Marino aveva già intenzione di andare dai Carabinieri, si intende negare valore di riscontro alla circostanza che Marino, in epoca non sospetta, “confidò” al senatore Bertone la sua partecipazione all’omicidio Calabresi indicando quali mandanti Sofri e Pietrostefani, valorizzata dalla sentenza in conformità alla giurisprudenza di questa Suprema Corte;

4) manifestamente infondata la censura secondo la quale “quanto al soggiorno romano di Marino esso non costituisce riscontro; lo costituirebbe se ne fosse vera la causale enunciata da Marino ma non riscontrata”. Imponente, invece, appare, con evidenza secondo comune logica, il valore di riscontro di questo soggiorno a Roma – e la sentenza sottolinea che Pietrostefani e Sofri si sono accaniti nel negare che Marino sia stato a Roma in quel periodo (Sofri nelle “note personali” pagg.44, lo nega tuttora) – in relazione al racconto di Marino (crisi di coscienza dopo l’omicidio Calabresi palesata ai “compagni”, decisione di Pietrostefani di inviarlo a Roma per costituire la colonna armata romana etc.) considerato che in quel soggiorno Marino incontestabilmente (sopra sub 8.c – 15) abitò per mesi (insieme a Dell’Amico, De Luca e Pedrazzini) in appartamento in via del Gonfalone preso in locazione da Pietrostefani tramite un prestanome (e, prima ancora, per alcuni giorni fu ospitato da tale Berit Frigaard, simpatizzante di Lotta Continua, sempre per interessamento di Pietrostefani);

5) quanto al “riscontro” rappresentato dal ruolo dirigenziale di Pietrostefani, il ricorso si limita ad affermare che la circostanza era nota a Marino “e ciò che è noto al ‘chiamante’ non può divenire ‘riscontro’”. Ma, a parte che anche secondo la sentenza delle Sezioni Unite “il ruolo di dirigente può essere valorizzato come riscontro ove si inserisca in un complesso di altri elementi nel quale, per rilevanza dell’insieme, la soglia della sua singola rilevanza generica viene superata”, nella fattispecie la sentenza ha considerato riscontro non il solo fatto che Pietrostefani era dirigente di Lotta Continua ma l’essere egli la “testa organizzativa” del movimento, per lungo tempo responsabile del servizio d’ordine, leader dell’ala militarista e soprattutto la persona che trattò con le Brigate Rosse, con Renato Curcio la prima volta, con Alberto Franceschini la seconda, ai fini di una fusione poi non realizzata tra le due organizzazioni, ed ai fini di rafforzare il “braccio armato” di Lotta Continua;

6) nulla, se non un generico richiamo al fatto che erano stati ripetuti vizi di motivazione riscontrati nelle Sezioni Unite, viene dedotto contro “le dimostrate falsità riferite da Pietrostefani ai Magistrati circa la sua crisi politica a partire dal 1971, il suo progressivo abbandono dell’organizzazione di Lotta Continua dal 19_72, la sua assenza da Milano e l’ospitalità ricevuta da Marino nel 1973 a Torino” punto ampiamente trattato e considerato dalla sentenza valido riscontro.

Sofri: i motivi del difensore non contengono specifiche critiche alla valutazione come “riscontro specifico” delle circostanze evidenziate in sentenza a carico di detto imputato, anche se alcune di esse sono state prospettate per dimostrare l’inattendibilità delle dichiarazioni di Marino (ad es. quanto agli incontri di Pisa il 13/5/72 e Massa il 20/5/72 etc.); comunque alla “memoria” personale di Sofri possono “enuclearsi” censure, a dire il vero sostanzialmente “in fatto”, riguardanti i riscontri specifici.

Sul punto la motivazione della sentenza deve ritenersi corretta e logica.

Quanto al “colloquio con il Senatore Bertone” e alla presenza di Sofri e Pietrostefani nella sede del giornale di Lotta Continua “in spasmodica attesa ...” valgono le considerazioni fatte in relazione alla posizione Pietrostefani.

Quanto alla “presenza di Marino al comizio di Sofri a Pisa del 13/5/72” sicuramente logiche sono le considerazioni della sentenza che hanno “valorizzato” il punto rilevando che non era correttamente “normale e di routine”, la presenza di Marino a Pisa, con uno spostamento di circa quattrocento chilometri, ad una manifestazione di carattere prettamente regionale-toscana (la commemorazione della morte dello studente Serantini) alla quale non risultava avessero partecipato altri militanti piemontesi e lombardi, considerato inoltre che Marino non aveva avuto alcun rapporto con Sofri da oltre un anno e che l’incontro era avvenuto da pochissimi giorni dall’omicidio Calabresi.

E altrettanto logicamente è stato riconosciuto carattere di riscontro alla presenza di Marino a Massa

per il comizio di Sofri il 20/5/72; che, anzi queste due “anomale” presenze “a cavallo” dell’omicidio Calabresi logicamente esaltano il significato di riscontro pur molto rilevante che le stesse hanno se prese singolarmente.

Nessun appunto di illogicità può infine farsi alla motivazione della sentenza che ha valorizzato come riscontro il movente dell’omicidio e l’implicita adesione ad esso da parte di Lotta Continua evidenziando la gravità e l’univocità della campagna di stampa a partire dal 1970 contro Calabresi con successiva palese apologia e compiacimento per il crimine, riscontro per tutti gli imputati ma soprattutto per Sofri estensore dei testi (con “agghiaccianti dichiarazioni”; sopra n.8.d) ed ispiratore della linea del giornale; e motivatamente sottolineando, in relazione all’osservazione delle Sezioni Unite secondo le quali il punto rivendicazione criptica e campagna di stampa doveva essere “rimeditato alla luce della temperie politica e dell’exasperato ideologismo dell’epoca, l’abissale differenza, per toni e contenuti, delle prese di posizione della sinistra culturale e politica di quegli anni.

In conclusione la sentenza ha correttamente e logicamente motivato anche sui riscontri specifici riguardanti i singoli imputati sicuramente idonei, soprattutto se valutati nel loro complesso (la maggior parte anche singolarmente) ad integrare quegli “altri elementi di prova” di cui parla l’art.192 III comma C.P.P. .

Attenuanti

Il ricorso Pietrostefani è manifestamente infondato sia in relazione al diniego della diminuzione ex art. 1-2 comma I lett.b L.18/2/87 n.34 sia in ordine al diniego di prevalenza delle attenuanti generiche.

Per la commutazione e la diminuzione di pena per i delitti di terrorismo l’art.2 della menzionata Legge 34/87 presuppone la dissociazione ai sensi dell’art.1 il quale, a sua volta, richiede congiuntamente le seguenti condotte: 1) ammissione delle attività svolte 2)... 3) ripudio della violenza come metodo di lotta politica. Si tratta di comportamenti che devono essere palesi ed espliciti (come è reso vieppiù evidente dal disposto dell’art.4 che prevede che l’imputato faccia dichiarazioni in tal senso al P.M. che le trasmette al giudice competente) e nel caso in esame vi è stato tutto il contrario (del tutto “inidonee”, in proposito, le dichiarazioni rese nell’interrogatorio del 18/1/90 richiamate nel ricorso).

In conclusione per ottenere l’attenzione Pietrostefani avrebbe dovuto esplicitamente ammettere le attività illegali svolte tra le quali la sua partecipazione alla struttura clandestina illegale armata creata nell’ambito di Lotta Continua (indipendentemente dalla mancata contestazione del reato associativo a coloro che tale struttura avevano costituito e a quelli che vi avevano aderito) ma, in primo luogo, l’omicidio del commissario calabresi; e avrebbe dovuto esplicitamente ripudiare detta organizzazione eversiva e la violenza come metodo di lotta politica.

Quanto al diniego di prevalenza delle attenuanti generiche la sentenza ha correttamente richiamato l’assenza di qualsiasi segnale di resipiscenza, di rimorso, di confessione da parte degli imputati, di qualsiasi parola di esecrazione per il delitto e di comprensione verso la vittima e i figli superstiti, di fatti particolari degni di menzione al di fuori della perdurante incensuratezza, di particolari benemerienze correttamente escludendo in maniera implicita che “il ritorno agli studi, la laurea in architettura e gli impegni di lavoro in prestigiose industrie” potessero integrare appunto particolari benemerienze e “neutralizzare” tutto quanto rilevato di negativo sul comportamento dell’imputato; della prevalenza delle attenuanti generiche che i primi giudici avevano concesso soltanto per il decorso del tempo e già valutando la singolarità del delitto commesso per scopi politici e la buona condotta tenuta successivamente dagli imputati.

Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e quella di ciascuno di essi al versamento della sanzione pecuniaria ex art. 549 C.P.P. 1930 determinata nella misura ritenuta congrua di Lire cinquecentomila; comporta inoltre la condanna solidale dei ricorrenti al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili liquidate come da

dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'istanza di sospensione del giudizio di cassazione. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento ed inoltre, ciascuno di essi, al pagamento di Lire 500.000 a favore della cassa delle ammende. Condanna i medesimi ricorrenti al rimborso, in solido, in favore delle parti civili Paolo Calabresi e Mario Calabresi e Ministero dell'Interno, liquidate, per ciascuno di essi, in Lire 4.000.000, di cui Lire 2.000.000 per onorario, nonché nei confronti di Gemma Capra e Luigi Calabresi liquidate in complessive Lire 6.100.000, di cui Lire 4.000.000 per onorario.

Roma 22 Gennaio 1997

il Consigliere est.
dr. Bruno Foscarini

il Presidente
dr. Vittorio Palmisano
